



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
“S. EUFEMIA LAMEZIA”
ad Indirizzo Musicale

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ)
Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794
Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141
E_mail: czic84900v@istruzione.it
Pec: czic84900v@pec.istruzione.it
www.icseufemia.edu.it



MIUR
USR CALABRIA



UNIONE
EUROPEA

Regolamento interno di Istituto

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



**Scuola
dell'Infanzia**



**Scuola
Primaria**

**Scuola Secondaria di
I grado**

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 06 Febbraio 2023 con delibera n° 19

SOMMARIO

1	PRINCIPI FONDAMENTALI	8
2	ORGANI COLLEGIALI	9
2.1	Il Consiglio di Istituto - Definizioni e compiti	9
2.2	Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto	9
2.3	Modalità telematica di convocazione e svolgimento del Consiglio di Istituto	10
2.4	Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto	10
2.5	Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti (CD).....	10
2.6	Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti	11
2.7	Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione	11
2.7.1	CONSIGLI DI CLASSE - Scuola secondaria di primo grado	11
2.7.2	CONSIGLIO DI INTERCLASSE - Scuola primaria.....	12
2.7.3	CONSIGLIO D'INTERSEZIONE- Scuola dell'infanzia.....	12
2.8	Regolamento degli organi collegiali a distanza.....	13
2.8.1	Ambito di applicazione	13
2.8.2	Definizione	13
2.8.3	Requisiti tecnici minimi.....	13
2.8.4	Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica	13
2.8.5	Convocazione	14
2.8.6	Svolgimento delle sedute	14
2.8.7	Verbale di seduta	15
2.8.8	Modalità di lettura e approvazione del verbale	15
2.8.9	Registrazione della video seduta del Collegio Docenti o del Consiglio d'Istituto	15
3	PERSONALE SCOLASTICO	16
3.1	Indicazioni per tutto il personale scolastico	16
3.2	Indicazioni sui doveri dei docenti	16
3.3	Disposizioni organizzative in caso di assenza del personale docente	17
3.4	Doveri del personale amministrativo	18
3.5	Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici.....	19
3.6	Gestione degli infortuni	20
4	ALUNNI.....	21
4.1	Assicurazione ed infortuni degli alunni	21
4.2	Vigilanza sugli alunni	21
4.2.1	Uscita autonoma.....	21
4.2.2	La vigilanza all'ingresso e prima dell'inizio delle lezioni	21
4.2.3	La vigilanza durante le attività didattiche.....	22
4.2.4	La vigilanza all'uscita della scuola	22
4.3	Regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate	23
4.4	Assenze degli alunni. Giustificazioni.	23
4.5	Uso dello smartphone e dei dispositivi mobili.....	24
4.5.1	Disposizioni disciplinari nella scuola	25

4.6	Criteri per l'individuazione di alunni beneficiari di premi e/o coinvolti in attività curricolari ed extracurricolari	26
5	REGOLAMENTO BYOD "BRING YOUR OWN DEVICE" Porta il tuo dispositivo.....	27
5.1	Premessa	27
5.2	Dispositivi ammessi	27
5.3	Finalità d'uso	27
5.4	Informazione	27
5.5	Responsabilità individuale.....	27
5.6	Limitazioni d'uso.....	28
5.7	Uso non consentito di Internet.....	28
5.8	Diritti di proprietà e copyright.....	28
5.9	Diritto di ispezione.....	28
5.10	Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento	28
6	GENITORI.....	29
6.1	Indicazioni.....	29
6.2	Diritto di assemblea.....	29
6.3	Ricevimento genitori degli alunni.....	30
6.4	Accesso dei genitori nei locali scolastici	30
6.5	Comunicazioni docenti-genitori	30
6.6	Informazione sul Piano dell'offerta Formativa	31
7	NORME SUL SERVIZIO MENSA	31
8	LABORATORI, AULE POLIFUNZIONALI E STRUMENTI DIGITALI	32
8.1	Organizzazione generale	32
8.2	Utilizzo aule speciali e delle apparecchiature informatiche	32
8.3	Utilizzo delle infrastrutture per attività motoria	33
8.4	Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione	33
9	PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA	33
10	PRIVACY	34
10.1	Utilizzo di materiale fotografico o filmico	34
10.2	Distribuzione materiale informativo e pubblicitario	34
11	ACCESSO DEL PUBBLICO	35
11.1	Accesso di estranei ai locali scolastici	35
11.2	Accesso in classe di specialisti/terapisti in orario curriculare	35
11.2.1	Accesso di specialisti e terapeuti indicati dalle famiglie.....	35
11.2.2	Interventi di osservazione o di supporto all'alunno	36
11.2.3	Incontri tecnici con personale della scuola.....	36
11.2.4	Compilazione di documenti/relazioni su richiesta delle famiglie	36
11.2.5	Comportamento in classe/sezione degli esperti esterni	36
11.3	Circolazione mezzi all'interno dell'area scolastica	37
12	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.....	38
12.1	Criteri generali.....	38
12.2	Norme di comportamento dello studente in viaggio di istruzione	39

13	FORMAZIONE CLASSI PRIME	40
13.1	Criteri generali per la formazione delle sezioni/classi	40
14	ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI	42
14.1	Criteri generali.....	42
15	CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE – ISCRIZIONI IN ECCEDEXENZA	43
15.1	Normativa	43
15.2	Criteri di precedenza	43
16	REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	44
16.1	Premessa.....	44
16.2	Norme di comportamento degli alunni.....	44
16.3	Provvedimenti disciplinari.....	45
16.4	Soggetti competenti ad infliggere la sanzione	46
16.5	Modalità d'irrogazione delle sanzioni	46
16.6	Infrazioni Disciplinari.....	46
16.7	Sanzioni alternative.....	47
16.8	Impugnazioni.....	47
16.9	Regolamento organo di garanzia	48
16.9.1	La normativa	48
16.9.2	Composizione	48
16.9.3	Le incompatibilità	48
16.9.4	Procedure e tempi	48
16.9.5	Le competenze del presidente.....	49
16.9.6	Reclami	49
17	PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO	50
17.1	Dal bullismo al cyberbullismo	50
17.2	Compiti delle figure coinvolte	51
17.3	Violazioni.....	52
17.4	Interventi disciplinari	53
17.5	Attività di prevenzione.....	54
18	DISCIPLINA DELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	55
18.1	Premessa.....	55
18.2	Stipula dei contratti di sponsorizzazione	55
18.3	Scelta degli sponsor	56
18.4	Attività sponsorizzabili	56
18.5	Modalità della sponsorizzazione	56
19	UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI DA PARTE DI TERZI	57
19.1	Premessa.....	57
19.2	Condizioni.....	57
20	REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	58
20.1	Oggetto	58
20.2	Principi	58

20.3	Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale (art. 44 D.I. 129/2018)	58
20.4	Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale (art 45 D.I. 129/ 2018)	59
20.5	Strumenti di acquisto e di negoziazione (art 46 D.I. 129/2018).....	60
20.6	Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art 47 D.I. 129/2018)	60
20.7	Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale.....	60
20.8	Limiti di valore per la scelta delle procedure	61
20.9	Determina a contrarre	61
20.10	Scelta del contraente per tipologia di procedura	61
20.10.1	Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.....	61
20.10.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria	62
20.11	Principio di rotazione	62
20.12	Convenzioni CONSIP	63
20.13	Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.....	63
20.14	Tipologia di lavori in economia	63
20.15	Tipologia di acquisti di beni e servizi in economia	64
20.16	Frazionamento della gara.....	65
20.17	Requisiti degli operatori economici	65
20.18	Criteri di valutazione delle offerte	65
20.19	Valutazione delle offerte e graduatorie	65
20.20	Accesso agli atti	66
20.21	Stipula del contratto	66
20.22	Varianti in corso di esecuzione del contratto.....	67
20.23	Verifica e collaudo.....	67
20.24	Pagamenti	67
21	FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA	68
21.1	Disciplina generale	68
21.2	Competenze del Direttore SGA nella gestione del fondo economale.....	68
21.3	Costituzione del fondo economale	68
21.4	Utilizzo del fondo economale.....	68
21.5	Pagamento delle minute spese.....	68
21.6	Reintegro del fondo minute spese	69
21.7	Le scritture contabili.....	69
21.8	Chiusura del fondo minute spese e controlli	69
22	REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI	70
22.1	Principi generali.....	70
22.1.1	Definizioni	70
22.1.2	Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento	70
22.2	Criteri e limiti di selezione.....	70
22.2.1	Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione.....	70
22.2.2	Contenuto degli avvisi.....	71
22.2.3	Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche.....	71

22.2.4	Affidamento a soggetti esterni	72
22.2.5	Procedura per il conferimento degli Incarichi	72
22.2.6	Deroga alla procedura comparativa	72
22.2.7	Tipologie di rapporti negoziali	73
22.3	Fase contrattuale ed esecutiva	73
22.3.1	Stipula del contratto e della lettera di Incarico	73
22.3.2	Durata dell'Incarico.....	74
22.3.3	Fissazione del compenso	74
22.3.4	Obblighi fiscali e previdenziali	74
22.3.5	Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico	74
22.3.6	Controllo preventivo della Corte dei Conti	74
22.3.7	Obblighi di trasparenza.....	74
22.4	Entrata in vigore e modifiche allo schema di regolamento	75
22.4.1	Modifiche al presente Schema di Regolamento	75
22.4.2	Entrata in vigore	75
23	REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI E INVENTARI	76
23.1	Definizioni	76
23.2	Consegnatario	76
23.2.1	Compiti e responsabilità dei consegnatari e sub consegnatari	76
23.2.2	Passaggio di gestione.....	77
23.3	Carico e scarico inventariale	77
23.3.1	Classificazione categorie inventariali.....	77
23.3.2	Carico inventariale	78
23.3.3	Eliminazione dei beni dall'inventario.....	78
23.3.4	Ricognizione e rivalutazione dei beni	79
23.3.5	Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture.....	79
23.3.6	Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili	79
23.3.7	Beni mobili non inventariabili.....	80
23.4	Disposizioni finali e transitorie.....	80
24	GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DA PARTICOLARI INIZIATIVE	81
24.1	Natura e finalità del Regolamento	81
24.2	Tipologia di fondi specifici che possono essere introitati dalla scuola.....	81
24.3	Fondi derivanti da specifiche iniziative organizzate, gestite o compartecipate dalla scuola.....	81
24.4	Modalità di definizione dell'importo e di acquisizione dei contributi volontari dei genitori.....	82
24.5	Modalità di detrazione dalle tasse dei contributi a beneficio delle istituzioni scolastiche.....	82
24.6	Utilizzo delle donazioni, eredità e legati	82
24.7	Modalità di rendicontazione	83
25	REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI.....	84
25.1	Finalità.....	84
25.2	Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (di seguito ddl)	84
25.3	Locali soggetti al divieto di fumo	84

25.4	Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo	84
25.5	Sanzioni	85
25.6	Pagamento contravvenzioni.....	86
25.7	Procedura di accertamento.....	86
25.7.1	Problemi nel caso di violazioni commesse da minorenni	87
25.8	Norme finali	87
26	PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA SECONDARIA.....	89
26.1	Diritti dello studente	89
26.2	Doveri della scuola	89
26.3	Doveri delle studentesse e degli studenti	90
26.4	Doveri delle famiglie	90
27	PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA PRIMARIA.....	92
27.1	Diritti dello studente	92
27.2	Doveri della scuola	92
27.3	Doveri delle famiglie	92
28	REGOLAMENTO INTERNO DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE.....	94
28.1	Scelta del percorso a indirizzo musicale.....	94
28.2	Prova orientativo - attitudinale.....	94
28.3	Criteri per l'assegnazione dei punteggi	95
28.4	Assegnazione dello strumento musicale.....	95
28.5	Punteggio esclusi e surroghe	96
28.6	Rinuncia al percorso a indirizzo musicale.....	96
28.7	Numero alunni e frequenza del corso.....	96
28.8	Orario delle lezioni	96
28.9	Organizzazione delle lezioni	96
28.10	Utilizzo degli strumenti musicali in comodato d'uso in dotazione alla scuola	97
28.11	doveri degli alunni.....	97
28.12	Attività di orientamento classi quinte scuola primaria	97
28.13	Modifiche e/o integrazioni.....	97

1 PRINCIPI FONDAMENTALI

L'Istituto Comprensivo "S. Eufemia" si impegna a rispettare e a far rispettare in tutte le sue sedi, in tutte le attività educative e in tutti i momenti della vita scolastica, i diritti fondamentali dell'Uomo e del bambino.

Il nostro Istituto si impegna in modo particolare a garantire:

- un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, caratterizzato dal rispetto dei criteri di obiettività e di imparzialità;
- un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli altri;
- un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle loro capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento degli studi e per diventare cittadini capaci di offrire il loro contributo al progresso materiale e spirituale della società;
- una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per l'utenza, rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme;
- un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in tutti gli atti della scuola.

Inoltre il nostro Istituto si impegna a collaborare con gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, affinché si possano individuare procedure ed interventi per garantire:

- ambienti educativi funzionali ed igienici;
- servizi assistenziali di refezione e trasporto;
- servizi educativi integrativi di arricchimento del curriculum formativo.

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel codice civile, nel D.lgs. 297/94 e nelle altre norme relative al servizio scolastico, nei vigenti contratti collettivi nazionali e nelle altre norme generali.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

2 ORGANI COLLEGIALI

In base al Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n. 275/1999 - gli Organi Collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione (art. 16, comma 1).

2.1 Il Consiglio di Istituto - Definizioni e compiti

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto" e tutte le altre norme che dispongono sul suo funzionamento. Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/15.

Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo unitario dell'Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente della quale è stato eletto, ma l'intera comunità scolastica, facendosi promotore dell'unità di indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.

È obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra l'attività interna della scuola e la vita della società civile.

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono dettagliatamente elencate nella normativa sopra citata alla quale integralmente si rimanda.

2.2 Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto (di seguito anche C.I.), immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal dirigente scolastico.

Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. In caso di impedimento o di assenza del presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.

Il C.I. è convocato dal presidente. Il presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva. L'ordine del giorno è formulato dal presidente del C.I. su proposta del presidente della Giunta Esecutiva.

A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.

Il C.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante pubblicazione sul sito della scuola.

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, è orale per docenti, personale a.t.a. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la segreteria della scuola, al presidente del C.I.

2.3 Modalità telematica di convocazione e svolgimento del Consiglio di Istituto

Oltre alla modalità ordinaria, il presidente può convocare l'organo in forma telematica (nel seguito: "consiglio telematico") qualora ritenga che il punto all'ordine del giorno possa essere esaminato (ovvero: i punti all'ordine del giorno possano essere esaminati) per le vie brevi, ossia senza la necessità di un confronto tra i consiglieri in presenza fisica, per ragioni di urgenza e/o semplicità degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio telematico da parte del presidente avviene con le modalità previste nell'apposito regolamento.

2.4 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

Il C.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli a.t.a., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio.

2.5 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti (CD)

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo ivi compresi i supplenti a tempo determinato. Esso può riunirsi come:

- Collegio unitario;
- Collegio a sezione separata (infanzia/primaria/secondaria di I° grado);

Al Collegio sono attribuite tutte le funzioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n°416 del 31.05 1974, dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n° 297 del 16.04.1994 e dal DPR n 275 del 8/3/199 - Regolamento in materia di Autonomia.

Il Collegio ha potere deliberante per quanto riguarda il funzionamento didattico dell'istituto (sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico - didattica)

- Esso deve inoltre, nel quadro della legge sull'Autonomia scolastica individuare le Commissioni e la composizione delle Commissioni di lavoro dell'istituto che ritiene opportune per il buon funzionamento della scuola.
- Individuare ed eleggere al proprio interno i docenti Funzioni Strumentali.
- Costruire, approvare e verificare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Approvare la Carta dei servizi dell'Istituto.

Esso si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico, potrà essere riunito ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

Sono messi a disposizione dei docenti, i verbali dei collegi e la relativa documentazione, messa a disposizione per le eventuali deliberazioni. Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione dei docenti.

I Dipartimenti disciplinari costituiscono articolazioni del Collegio dei docenti.

2.6 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti

La legge 107/15 ha modificato parzialmente le funzioni e la composizione del Comitato, precedentemente normato dal D.lgs. n. 297/94.

- Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei docenti.
- Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
 - tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione;
 - un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Il comitato individua i criteri per l'assegnazione annuale, da parte del DS, del cosiddetto "bonus" finalizzato alla valorizzazione del merito del personale scolastico.
- Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui alla lettera a, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
- Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.
- Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

2.7 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione

2.7.1 CONSIGLI DI CLASSE - Scuola secondaria di primo grado

Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo didattico e attività di sperimentazione (Art. 3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974 e dall'articolo 5 del D.lgs. n. 297 del 16.04.1994).

I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico oppure da un docente- coordinatore, membro del Consiglio stesso, suo delegato. Di esso fanno parte i 4 rappresentanti dei genitori regolarmente eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, così come le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di classe, con la presenza dei genitori, è convocato dal Dirigente scolastico almeno due volte durante l'anno scolastico; può essere convocato inoltre su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione del Consiglio di classe dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita.

Il Consiglio di classe, durante la seduta, può fissare a maggioranza argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Inoltre nell'intervallo fra una seduta e l'altra ciascun membro del consiglio può proporre per iscritto nuovi argomenti. La discussione di detti argomenti è subordinata all'approvazione del Consiglio.

2.7.2 CONSIGLIO DI INTERCLASSE - Scuola primaria

Il Consiglio d'Interclasse è composto dai docenti delle classi di ciascun plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni eletto per ciascuna classe.

I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse sono eletti entro il primo trimestre di ogni anno scolastico, sono nominati dal Capo d'Istituto e durano in carica un anno scolastico.

Essi sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente da esso incaricato (Art 3 comma a del D.P.R. n. 416 del 31 Maggio 1974, articolo 5 del D.lgs. n. 297 del 16.04.1994) il quale può svolgere mansioni di Presidente a tutti gli effetti.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Dirigente scolastico ad un docente membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data di convocazione fissata, contenente l'ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata anche da 1/3 dei suoi membri.

La prima Convocazione dei Consigli d' Interclasse deve essere disposta dal Dirigente Scolastico non oltre i 20 giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori

I Consigli d'interclasse si riuniscono, di norma, nei locali scolastici del plesso di appartenenza, almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l'orario di servizio dei docenti e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti eletti e designati.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza relativa dei presenti. I Consigli d'interclasse hanno le seguenti attribuzioni:

- Formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nelle classi di competenza;
- Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti-genitori ed alunni;
- Formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'adozione dei libri di testo;
- Formulare proposte al Consiglio d'Istituto sulle materie di sua competenza.

I Consigli di Interclasse inoltre esprimono pareri e formulano proposte sulle questioni che vengono loro sottoposte dal Consiglio d'Istituto, dalla Giunta, dal Collegio dei docenti, dal Dirigente scolastico.

2.7.3 CONSIGLIO D'INTERSEZIONE- Scuola dell'infanzia

Le attribuzioni dei Consigli d'Intersezione e la loro modalità di svolgimento sono regolate dal D.P.R n° 297 del 16.4.1974.

Il Consiglio d'intersezione è costituito dai docenti delle sezioni dello stesso plesso di scuola materna e per ciascuna delle sezioni un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti (D.P.R. 297 del 16 .4.1974 comma 1 e comma 2, articolo 5 del D. Lgs n. 297 del 16.04.1994).

I Consigli d'Intersezione sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente membro del consiglio, da lui delegato.

Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica ed a iniziative di sperimentazione.

I Consigli di Intersezione hanno inoltre il compito di estendere i rapporti reciproci fra docenti genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione e sperimentazione. Essi si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico del decreto legislativo n. 297 del 16.04.94 articolo 5 comma 8.

2.8 Regolamento degli organi collegiali a distanza

Già approvato dal Consiglio di Istituto del 05/09/2022 con delibera n. 89

2.8.1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto Comprensivo "S. Eufemia" di Lamezia Terme (CZ) nell'ambito delle attribuzioni e competenze previste dal D.lgs. 297/94 e dalla Legge 107/15: Consiglio d'Istituto; Giunta esecutiva; Collegio dei Docenti nonché le riunioni dei Dipartimenti disciplinari quali articolazioni funzionali del Collegio dei docenti; Consigli di classe, Interclasse e di Intersezione; Comitato di Valutazione e tutti gli altri gruppi di lavoro. Tali riunioni si potranno svolgere in modalità telematica nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità individuati nel presente regolamento¹.

2.8.2 Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica", nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell'organo partecipino a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di apposite funzioni presenti nella piattaforma telematica Google Workspace o simili.

2.8.3 Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO. CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a. visione degli atti della riunione;
- b. intervento nella discussione;
- c. scambio di documenti;
- d. votazione in forma palese e/o segreta;
- e. approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di Google (o altro similare).

2.8.4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può sempre essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art.1 in alternativa alle riunioni in presenza e in particolare per deliberare sulle materie di propria competenza nei seguenti casi:

- ✓ quando non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza oppure si sia già precedentemente discusso o i membri siano già sufficientemente informati;
- ✓ qualora le riunioni siano convocate con urgenza, con meno di cinque giorni di preavviso, per rispettare scadenze o impegni inderogabili;
- ✓ in caso di gravi situazioni afferenti all'ordine pubblico o alla tutela della salute dei lavoratori o dei consiglieri per cui sia impossibile o non opportuna la riunione in presenza per come disposto da norme imperative o a seguito della valutazione del dirigente scolastico/presidente del consiglio di istituto.

¹ Riferimenti normativi

- *Articolo 3 bis L. 241/1990*
- *Articolo 14, comma 1, L. 241/1990*
- *Articolo 12 D. Lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 e comma 3 bis*
- *Articolo 45, comma 1, D. Lgs 82/2005*
- *Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020, n°18 - Art 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali"; nello specifico il comma 2 bis formula "... le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297."*
- *Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020, n°18 - Art. 87 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione del servizio..."*

2.8.5 Convocazione

Gli organi collegiali, possono essere convocati con modalità online, da remoto, e svolti nello stesso modo con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo, utilizzando piattaforme che garantiscano la privacy.

La convocazione delle adunanze degli OO. CC. in modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite Registro elettronico e/o posta elettronica all'indirizzo email di Istituto di ogni docente/componente o tramite altra apposita funzione prontamente comunicata. L'invio delle suddette comunicazioni vale come avvenuta notifica. L'avviso relativo alla convocazione, è corredato dalla necessaria documentazione inerente alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria modulo di elettronico (Form Google o altro simile) di cui il componente dell'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

2.8.6 Svolgimento delle sedute

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza, nonché la tutela della privacy.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a. regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- b. partecipazione almeno della maggioranza dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, vanno sottratti coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).

La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti. La seduta telematica può essere registrata e conservata in tale forma.

La delibera, nel caso di voto palese, può essere espressa:

- a. per votazione via chat o direttamente a voce nelle videoconferenze;
- b. attraverso un modulo online appositamente creato contenente il testo della delibera e reso disponibile attraverso un link comunicato via e-mail, in un determinato giorno e per un periodo limitato definito nella comunicazione del link stesso;
- c. tramite posta elettronica.

Nel caso di voto segreto si utilizzeranno sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, di integrità e di non ripudio.

Si riterranno approvate le delibere che riceveranno la maggioranza dei pareri favorevoli entro il periodo in cui il parere è esprimibile.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.

Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Tutti i partecipanti alla riunione hanno l'obbligo di registrarsi alla seduta con il proprio nome e cognome, attivare la telecamera, spegnere il microfono. Sono vietate immagini fisse.

Nella riunione telematica bisogna mantenere lo stesso contegno richiesto per le riunioni in presenza.

2.8.7 Verbale di seduta

La verbalizzazione delle sedute degli OO.CC. avviene redigendo apposito verbale in cui saranno presenti data, ora, estremi dell'avviso di convocazione, o.d.g., i presenti, gli assenti, eventuali dichiarazioni, mozioni, eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni o allontanamenti, l'orario di chiusura della seduta, estremi (numero delle delibere), le motivazioni delle delibere prese, esito finale delle votazioni, la firma del segretario verbalizzante e del Presidente della seduta.

2.8.8 Modalità di lettura e approvazione del verbale

Il verbale viene approvato, di norma, contestualmente oppure nella seduta successiva. In caso contrario si procederà all'approvazione nella prima seduta utile.

Il Presidente chiede espressamente se vi siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al verbale e, in assenza di interventi, si procede all'approvazione del verbale.

Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell'organo collegiale.

2.8.9 Registrazione della video seduta del Collegio Docenti o del Consiglio d'Istituto

L'uso della videoregistrazione della seduta del Collegio Docenti e del Consiglio d'Istituto è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non anche all'uso personale. In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso organo collegiale con apposita mozione ad hoc che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.

3 PERSONALE SCOLASTICO

3.1 Indicazioni per tutto il personale scolastico

Tutto il Personale Scolastico è obbligato a frequentare incontri e riunioni fissati dal Dirigente Scolastico. L'art 17 del CCNL 29.11.2007 dispone che "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza".

È obbligo quindi del personale, sia nel caso di malattia sia nel caso di assenze dovute ad altri motivi, improvvise e quindi non programmabili, comunicare in segreteria la propria assenza tempestivamente e prima dell'inizio delle lezioni (entro le ore 8,00 e indipendentemente dal proprio orario di servizio). Le assenze del personale docente dalle attività pomeridiane funzionali all'insegnamento, disciplinate dall'art. 29 del CCNL 29.11.2007, devono essere giustificate come le assenze in orario di servizio antimeridiano e cioè come permesso retribuito, ferie, malattia, ecc. Anche queste assenze devono essere preventivamente comunicate e giustificate.

Nei Plessi con spazi non adeguati, per motivi di sicurezza, (D.lgs. 81/2008) non sono autorizzate feste estese anche ai genitori.

Per non intralciare la giornata lavorativa degli alunni e degli insegnanti e per non consentire l'interruzione e/o la riduzione di pubblico servizio è fatto divieto di fare feste durante le ore di lezione e di portare a scuola alimenti confezionati in casa (normativa della Comunità Europea Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari). I cibi o bevande, preparati in casa, possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni; non presentano etichette che determinino la composizione dell'alimento, il suo valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza e non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti. Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati solo all'uso personale degli alunni che li hanno portati.

In via del tutto eccezionale, nel caso di festeggiamenti autorizzati (per es. Natale), è consentito il consumo di eventuali dolci o di altri alimenti che devono essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta, mentre sarà vietata l'introduzione di bevande gassate, nessuna variazione cui sopra si fa cenno, può avvenire senza la preventiva autorizzazione.

Tutto il personale deve prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e del DVR e deve sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. I collaboratori scolastici prendono visione delle mappe di evacuazione dei locali e collaborano con i preposti per controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Tutto il personale scolastico ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto, al Dirigente Scolastico, eventuali infortuni accaduti agli alunni durante le attività didattiche.

Non è consentito tenere gli smartphone accesi durante le attività scolastiche. L'uso del telefono interno da parte del personale deve essere motivato ed autorizzato. Per motivi di sicurezza e di corretta manutenzione, è consentito solo agli operatori scolastici autorizzati l'uso delle macchine fotocopiatrici e degli altri mezzi di comunicazione.

I rapporti interpersonali all'interno della scuola vanno improntati alla massima cordialità, ma anche al rigoroso rispetto dei ruoli, quali che siano gli interlocutori (alunni verso adulti, docenti verso genitori, docenti verso personale ATA, ecc.) e quali che siano i loro rapporti in ambito extrascolastico.

3.2 Indicazioni sui doveri dei docenti

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi nell'atrio della scuola o in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le assenze dei giorni precedenti e verificare che si tratti di assenze giustificate. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare il ritardo sul registro; ritardi ripetuti vanno segnalati all'ufficio di Dirigenza. Sul registro elettronico devono sempre essere annotati gli argomenti svolti ed eventualmente i compiti da svolgere a casa.

Per le uscite anticipate dell'alunno, il genitore dovrà compilare apposito modulo.

I docenti indicano sul registro elettronico le attività svolte.

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita.

È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. Pertanto, per la sicurezza di prodotti a norma è necessario utilizzare i prodotti ordinati dalla scuola tramite la segreteria.

È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, veicoli, anche solo temporaneamente, le vie di esodo e le uscite di sicurezza.

Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all'ufficio di Dirigenza, al docente delegato e/o al Responsabile/Addetto/Operatore del Servizio Prevenzione e protezione (SPP).

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati all'ufficio di Dirigenza.

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.

Ogni docente ha l'obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono pubblicati sul sito della scuola, nell'area riservata o inviati direttamente ai docenti tramite posta elettronica. Per ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati.

I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi di ufficio.

I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte nel corso dell'anno scolastico. L'avviso avviene in occasione delle assemblee di classe, di colloqui o tramite diario/quaderno degli avvisi/registro on line.

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani...) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educeranno ad un corretto comportamento.

3.3 Disposizioni organizzative in caso di assenza del personale docente

Al fine di garantire il diritto allo studio degli alunni e l'applicazione corretta delle normative vigenti in materia di supplenze brevi, si riportano qui di seguito alcuni riferimenti legislativi:

- L'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

- I posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

- Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell'art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia. I docenti possono essere impiegati anche in gradi di istruzione inferiore, fermo restando il possesso del titolo di studio d'accesso. Il personale in questione mantiene lo stipendio del grado di istruzione di appartenenza.

- Nella scuola dell'infanzia, tenendo fermo quanto finora affermato, anche per brevi periodi si può procedere alla sostituzione dei docenti assenti dal secondo giorno di assenza utilizzando le graduatorie d'istituto.

- Nella scuola primaria la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, è regolata dall'art.7 del D.M. del 25/05/2000 n. 201 secondo il quale per assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso.

- Nella scuola secondaria la legge 448/2001 (art. 22 c. 6) ha previsto la possibilità di utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali, per assenze fino a 15 giorni. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Per assenze oltre i 15 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato. Per la sostituzione del docente con un orario d'insegnamento strutturato su più scuole ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza (comma 5 art. 7 DM n. 201 del 25.5.2000).

- Secondo la nota n. 9839 del Miur dell'8/11/2010: "...si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo".

- L'art. 16 del CCNL/2007 prevede di recuperare i permessi brevi.

- Secondo gli artt. 2047-2048 del Codice Civile, **la sorveglianza, la sicurezza e l'incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica.**

I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste dalla normativa, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni.

Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l'orario d'Istituto. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.

I docenti assenti dovranno essere sostituiti seguendo le sotto indicate priorità:

1. insegnanti liberi per assenza della classe;
2. docenti che devono recuperare ritardi o ore di permesso già fruiti. Il computo delle ore verrà annotato in un apposito registro compilato dai referenti di plesso.
3. docenti in servizio in classi che, per motivi diversi, presentano un numero esiguo di allievi e che quindi hanno la possibilità di accogliere un'altra classe;
4. contemporaneità dei docenti;
5. se nella classe è presente l'insegnante per il sostegno all'integrazione degli alunni disabili, poiché contitolare sulla classe, assume la responsabilità a tutti gli effetti almeno per il tempo di permanenza nella classe previsto nel suo orario, se questa assunzione garantisce comunque il diritto dell'alunno disabile affidato.
6. insegnanti che si rendono disponibili a svolgere ore eccedenti.
7. Docenti di sostegno in caso di assenza dell'alunno con disabilità, il rispettivo docente di sostegno è a disposizione della scuola per la sostituzione dei colleghi assenti: in prima istanza per l'assistenza agli altri alunni con disabilità qualora non vi fosse assistenza di altro insegnante di sostegno; secondariamente, per sostituzione dei colleghi assenti. Il docente di sostegno comunica al docente responsabile di plesso l'assenza dell'alunno affidatogli entro le ore 09:00 del mattino, se non diversamente previsto in caso di orari differenziati.
8. **Solo quando** non sia in alcun modo possibile intervenire con la sostituzione dei colleghi presenti, si procederà alla distribuzione degli alunni interessati in altre aule, secondo le indicazioni del dirigente scolastico o dei referenti di plesso, delegati a tale scopo.

3.4 Doveri del personale amministrativo

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Collabora con i colleghi e con i docenti.

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la timbratura sull'orologio marcatempo.

3.5 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la timbratura sull'orologio marcatempo.

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. I collaboratori scolastici:

- devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
- sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- comunicano immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori o alla segreteria l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- collaborano con gli insegnanti nella predisposizione dell'elenco dei partecipanti al servizio mensa,
- favoriscono l'integrazione degli alunni disabili,
- vigilano sulla sicurezza e l'incolumità dei bambini, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- possono svolgere, con la presenza dei docenti, funzione di accompagnatore durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- sono sempre disponibili e tolleranti con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
- evitano di parlare ad alta voce;
- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza;
- durante l'orario di servizio non si allontanano dalla sede tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente scolastico;
- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico ad uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
- prendono visione del calendario annuale e mensile degli impegni dei docenti, ovvero del calendario dei consigli di intersezione, di interclasse, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto, delle assemblee e dei colloqui individuali con i genitori, dei corsi di aggiornamento e formazione del personale svolti nei locali della scuola, tenendosi aggiornati sull'effettuazione del necessario servizio;
- sorvegliano l'uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie;
- ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
- accolgono il genitore dell'alunno o chi ne fa le veci, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita verrà annotato su apposito registro da loro custodito. Il docente presente in classe annoterà sul Registro Elettronico l'uscita anticipata, dopodiché l'alunno potrà lasciare la scuola col genitore;
- al termine del servizio i collaboratori scolastici, dopo aver fatto le pulizie, dovranno controllare che i locali scolastici siano adeguatamente chiusi;
- devono prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul sito della scuola, che si intendono regolarmente notificati al personale tutto;

- è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo.

3.6 Gestione degli infortuni

Adempimenti per tutto il personale:

Casi gravissimi (nei casi in cui si riveli pericolosa la rimozione dell'infortunato), occorre:

- chiamare immediatamente il numero 112 chiedendo l'invio di un'autoambulanza;
- avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro;
- avvisare immediatamente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la segreteria della scuola.

Casi non gravi

- provvedere ai primi soccorsi d'urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.). Per tali interventi dovrà intervenire prioritariamente il Personale addetto al Primo Soccorso ed essere messo a disposizione l'occorrente, compresi i guanti sterili;
- informare i genitori affinché controllino a casa l'evoluzione dell'infortunio;
- avvisare la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la segreteria della scuola;
- in caso di necessità di cure mediche specifiche, l'infortunato dovrà essere portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

L'alunno verrà accompagnato al Pronto Soccorso preferibilmente dal proprio genitore, se non è stato possibile rintracciarlo sarà accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico e la classe rimarrà sotto la vigilanza della persona che rimane a scuola. In questo modo, il personale della scuola potrà fornire la corretta versione dei fatti e farsi rilasciare una fotocopia della diagnosi del pronto soccorso.

Si ricorda il divieto assoluto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o minori.

Adempimenti amministrativi a carico dei docenti:

- chiamare immediatamente gli addetti al primo soccorso del plesso;
- avvisare la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la segreteria della scuola;
- compilare dettagliatamente una relazione che descriva il fatto nel modo più oggettivo possibile indicando anche chi era presente: Questa relazione dell'infortunio dovrà essere tempestivamente consegnata in Segreteria o, in ogni caso, tassativamente entro il giorno successivo all'incidente. Poiché complicazioni successive l'incidente sono sempre possibili, si ricorda che la denuncia di infortunio, oltre ad essere un obbligo d'ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni da parte dei genitori.

È opportuno compilare la denuncia di infortunio per ogni caso di incidente, anche considerato lieve.

Per ciò che attiene gli infortuni agli insegnanti e al personale della scuola in genere, valgono le stesse disposizioni vigenti e illustrate per gli alunni.

4 ALUNNI

Gli alunni devono essere "educati" da genitori e insegnanti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

4.1 Assicurazione ed infortuni degli alunni

Gli alunni, annualmente, possono essere tutelati da polizza infortuni e responsabilità civile, il cui costo è a carico delle famiglie. In tal modo risultano assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate.

Ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo e l'orario. La denuncia viene fatta dall'insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l'alunno in quel momento. In caso di infortunio, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, dovranno consegnare in Segreteria **entro la giornata, o al più tardi entro la mattina successiva**, il referto medico, affinché si possa procedere nei tempi dovuti, agli adempimenti di competenza.

4.2 Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Il personale docente della Scuola Secondaria dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni; il personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Primaria accoglierà gli alunni nell'atrio.

Le lezioni hanno inizio secondo l'orario stabilito annualmente, per i diversi plessi, dal Consiglio di Istituto.

4.2.1 Uscita autonoma

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione, ai sensi della legge ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e si può ottenere consegnando in segreteria didattica l'apposito modello disponibile sul sito web (nella sezione modulistica) corredato dalle copie dei documenti di riconoscimento. L'autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di lezione; in questi casi l'alunno deve essere prelevato dai genitori o dai tutori.

L'autorizzazione per l'uscita autonoma richiesta dal genitore o dal tutore è valida anche per l'utilizzo autonomo da parte dell'alunno (discesa all'arrivo a scuola, salita all'uscita da scuola) del servizio di trasporto pubblico fornito dal Comune e al quale servizio l'alunno sia regolarmente iscritto. L'autorizzazione per l'uscita autonoma e per l'uso autonomo del mezzo di trasporto pubblico esonera la responsabilità della scuola qualora l'alunno all'arrivo a scuola, disceso autonomamente dal mezzo di trasporto pubblico, si sottragga, allontanandosi volontariamente dal cortile del plesso, alla vigilanza del collaboratore scolastico incaricato della vigilanza nel cortile del proprio plesso.

L'uscita autonoma può essere autorizzata solo dai genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado.

4.2.2 La vigilanza all'ingresso e prima dell'inizio delle lezioni

Per i plessi di scuola dell'infanzia non è consentito ai genitori accompagnare gli alunni prima dell'orario di ingresso, ad esclusione dei bambini della scuola dell'infanzia di Gizzeria centro che utilizzano il servizio dello scuolabus.

Per i plessi di scuola primaria/infanzia in cui è attivo il servizio pre-scuola per gli alunni che anticipano l'orario di ingresso perché utilizzano il servizio di scuolabus (o per altre fondate ragioni) saranno accolti dai docenti o dai collaboratori scolastici individuati per il servizio di accoglienza, dal loro arrivo e fino al suono della campanella. Gli alunni che non utilizzano il servizio di scuolabus e quelli frequentanti plessi di scuola primaria in cui non è attivo il servizio pre-scuola, potranno entrare a scuola al suono della campanella.

Per i plessi di scuola secondaria gli alunni potranno entrare a scuola al suono della campanella. Il collaboratore al quale è affidato il servizio di vigilanza nel cortile del proprio plesso con apposito incarico, vigilerà gli alunni, eventualmente anche quelli che utilizzano il servizio di scuolabus, che dovessero stazionare nel cortile del proprio plesso fino al suono della campanella, quando i docenti della prima ora dovranno già trovarsi in aula.

4.2.3 La vigilanza durante le attività didattiche

I docenti sono tenuti a vigilare gli alunni durante le attività didattiche, badando che siano mantenuti l'ordine e la pulizia nelle aule, nonché l'integrità di quanto in esse contenuto. Ogni anomalia deve essere prontamente segnalata al referente di plesso che provvederà ad individuare eventuali responsabilità delle quali informerà il Dirigente Scolastico per le decisioni del caso.

In caso di impedimento momentaneo del docente e su esplicita richiesta al collaboratore scolastico, la vigilanza della classe è affidata a quest'ultimo; durante le ore di lezione, nei casi di momentanea presenza di alunni negli spazi comuni (corridoi, bagni, etc.) la vigilanza è affidata al/ai Collaboratore/i Scolastico/i che presta/no servizio al piano.

Il collaboratore scolastico assegnato a un piano per nessun motivo deve allontanarsi dallo stesso poiché ha l'obbligo di vigilare gli alunni che dovessero uscire dall'aula per bisogni impellenti.

Agli alunni è consentito uscire dall'aula non più di due per volta, per soddisfare i propri bisogni, durante l'intervallo e nei momenti in cui ne manifestino l'urgenza. Particolari esigenze vanno documentate con certificazioni mediche. Gli alunni devono utilizzare correttamente i servizi igienici. È fatto assoluto divieto di allontanare gli alunni dalle aule per motivi disciplinari, così come, è fatto divieto di mandare gli alunni in giro nella scuola per prendere o lasciare registri o altro, fare fotocopie, etc.

Nel loro eventuale trasferimento dai locali della scuola a sedi esterne, gli alunni sono accompagnati dai docenti di turno e, se necessario, dai Collaboratori Scolastici e comunque sempre su autorizzazione del dirigente scolastico.

Il cambio dell'ora deve essere fatto celermente, rispettando l'orario e ricorrendo alla presenza del collaboratore scolastico in caso di necessità. Nell'attesa, l'insegnante uscente è responsabile della classe in cui si trova.

Tutti i docenti della scuola dell'Infanzia, in servizio nelle sezioni con tempo normale (mensa), durante la compresenza, per la preparazione dei bambini prima della mensa, sono tenuti ad organizzarsi in modo tale da assicurare la presenza di uno di loro nella sezione mentre l'altro accompagnerà i bambini in bagno a gruppi, coadiuvato dai collaboratori scolastici.

4.2.4 La vigilanza all'uscita della scuola

Per i plessi di scuola dell'infanzia:

- consegnare l'alunno al genitore o a una persona già delegata attraverso la compilazione dell'apposito modello disponibile in segreteria. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno accompagnati allo scuolabus dal collaboratore scolastico in servizio.

Per i plessi di scuola primaria:

- consegnare l'alunno al genitore o a una persona già delegata attraverso la compilazione dell'apposito modello disponibile in segreteria. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno accompagnati allo scuolabus dal collaboratore scolastico in servizio;
- gli alunni che non saranno prelevati (secondo la modalità indicata) sosterranno all'interno dei locali scolastici per un tempo congruo (10 minuti). Qualora entro questo termine non si riesca a reperire (anche attraverso contatti telefonici) un adulto debitamente autorizzato a prelevare il minore, il Dirigente Scolastico, o un collaboratore tempestivamente avvisato, provvederà a contattare le forze dell'ordine (Vigili Urbani o Carabinieri);

Per i plessi di scuola secondaria:

- gli alunni i cui genitori abbiano autorizzato l'uscita autonoma possono lasciare autonomamente la scuola, sia che utilizzino il mezzo di trasporto pubblico, sia che non lo utilizzino.
- negli altri casi consegnare l'alunno al genitore o a una persona già delegata attraverso la compilazione dell'apposito modello disponibile in segreteria. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico saranno accompagnati allo scuolabus dal collaboratore scolastico in servizio.
- gli alunni che non saranno prelevati (secondo la modalità indicata) sosterranno all'interno dei locali scolastici per un tempo congruo (10 minuti). Qualora entro questo termine non si riesca a reperire (anche attraverso contatti telefonici) un adulto debitamente autorizzato a prelevare il minore, il

Dirigente Scolastico, o un collaboratore tempestivamente avvisato, provvederà a contattare le forze dell'ordine (Vigili Urbani o Carabinieri).

- nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza viene affidata sempre su incarico specifico.

Per tutti i plessi primaria e secondaria:

- Al termine delle lezioni, dopo il suono della campanella, i docenti dell'ultima ora accompagnano ordinatamente gli allievi fino all'atrio, avendo cura di vigilare l'intera classe fino all'uscita dall'edificio scolastico. I docenti sono tenuti, inoltre, prima di lasciare la classe per raggiungere l'uscita, a controllare che nell'aula non sia rimasto nessun alunno.
- I Collaboratori scolastici hanno l'obbligo di segnalare agli uffici di segreteria ogni anomalia riscontrata durante le ore di lezione o mentre vengono svolte le operazioni di pulizia nelle aule e negli spazi comuni (bagni, palestra, aule, laboratori ecc.).

4.3 Regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate

L'orario di funzionamento di ciascun plesso viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle esigenze ambientali, degli orari dei servizi di trasporto, delle proposte del Collegio dei docenti e delle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Istituto fissa, altresì, l'orario di ingresso e di uscita degli alunni.

L'orario di entrata e di uscita degli alunni va rispettato, per cui i genitori sono tenuti ad accompagnare e ritirare puntualmente i figli, per permettere un regolare svolgimento dell'attività didattica.

In caso di impossibilità a ritirare personalmente i propri figli, i genitori possono delegare per iscritto una persona maggiorenne. La delega va consegnata agli insegnanti di classe.

Gli alunni in ritardo per eccezionali e giustificati motivi, potranno accedere alle rispettive classi previa giustificazione del genitore. Qualora l'alunno arrivi in ritardo senza giustificazione del genitore, sarà accolto in classe, ma sarà tempestivamente avvisata la famiglia.

Il ritiro di alunni, per particolari esigenze e prima del termine delle lezioni, deve essere fatto personalmente dai genitori (o da chi ne fa le veci), dopo l'annotazione su apposito registro custodito dal personale ausiliario.

Per uscite anticipate, ricorrenti e motivate, la richiesta va indirizzata all'ufficio di Dirigenza.

Gli alunni che dovessero lasciare la scuola per imprevisti motivi di salute, devono essere prelevati dalla famiglia, alla quale viene data preventiva comunicazione telefonica; dove ciò non fosse possibile si provvederà ad informare con qualsiasi mezzo la stessa o l'autorità sanitaria.

4.4 Assenze degli alunni. Giustificazioni.

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (lavori di gruppo, visite guidate, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici. La mancata presenza alle attività previste nelle ore pomeridiane va regolarmente giustificata.

Per aver validato l'anno scolastico nella Scuola Secondaria di I Grado, occorre aver frequentato almeno i $\frac{3}{4}$ del monte orario personalizzato (come previsto dagli artt. 2 e 14 del DPR 122/2009).

Sono previste, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe, al suddetto limite, per gli alunni che si assentano per un periodo superiore ad $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale personalizzato e che per questo motivo, secondo la normativa vigente, non possono essere ammessi all'anno successivo. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Sono previste deroghe, nei seguenti casi:

- Assenze degli alunni extra-comunitari che per lunghi periodi con le loro famiglie ritornano nei Paesi d'origine. Per coloro che, grazie all'impegno ed alla buona volontà, si sforzano di recuperare il tempo perso e di colmare le lacune, è possibile l'ammissione alla classe successiva,
- Assenze per motivi "sociali", su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati.
- Assenze giustificate per gravi patologie.
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti.

- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità.
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia.
- Assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista.

Si ribadisce la necessità di comunicare tempestivamente in segreteria le assenze prolungate ed eventualmente motivate per iscritto dai genitori, nonché le assenze "ingiustificate", in modo da informare le famiglie.

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario d'inizio delle lezioni sono ammessi in classe.

Gli alunni in ritardo sistematico, per motivi imputabili a negligenza, sono ammessi in classe previa autorizzazione dell'insegnante di classe e il loro ritardo verrà registrato sul registro elettronico. I genitori dei suddetti alunni saranno convocati dal coordinatore e/o dal dirigente scolastico presso la sede centrale per fornire giustificazioni in merito.

Gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado, possono uscire prima della fine delle lezioni per motivi seri ed eccezionali. Al termine delle lezioni, o prima del loro termine, gli alunni potranno essere prelevati esclusivamente dai genitori o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, (con delega visionata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico), valida fino al termine delle lezioni, esonerando l'Istituzione scolastica da ogni responsabilità. Nel caso in cui i genitori e/o le persone delegate non dovessero presentarsi, la scuola contatterà la famiglia informandola che se non provvederà a mandare persona delegata, l'Istituzione scolastica, affiderà il minore alle autorità di Pubblica Sicurezza.

Nell'ultima mezz'ora di lezione, per esigenze didattiche e di servizio, non saranno autorizzate uscite anticipate degli alunni, se non per casi eccezionali.

Per i bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia, specialmente per i più piccoli, è prevista una flessibilità maggiore; in caso di uscita anticipata, i bambini saranno consegnati esclusivamente ai genitori o a chi da loro delegato. Non è consentito, per motivi organizzativi, nei plessi dove funzionano sezioni con orario antimeridiano e pomeridiano, passare dal turno pomeridiano a quello antimeridiano. Eventuali richieste saranno valutate dal Dirigente Scolastico e prese in considerazione solo su compensazione.

La giustificazione degli alunni potrà essere effettuata dai genitori anche attraverso l'apposita funzione del registro elettronico.

Il controllo delle giustificazioni delle assenze va eseguito dall'insegnante della prima ora, il quale, nel caso di due mancate giustificazioni consecutive della stessa assenza, segnala il fatto in segreteria che provvede ad avvisare i genitori telefonicamente o per iscritto con un fonogramma.

Le assenze degli alunni di ogni ordine di scuola, superiori a cinque giorni consecutivi, non riconducibili a motivi di salute, devono essere segnalate dagli insegnanti al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. Le assenze frequenti e saltuarie (in particolare quelle fatte nello stesso giorno della settimana) o quelle continuative di almeno tre giorni, senza che si abbia notizia dei motivi che le determinano, devono essere segnalate al coordinatore di classe per la scuola secondaria di primo grado che provvederà a convocare i genitori.

4.5 Uso dello smartphone e dei dispositivi mobili

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso dello smartphone a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell'istruzione con una direttiva (cfr. *direttiva 15 marzo 2007*), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.

La direttiva ribadisce come l'uso dello smartphone in classe (e di altri dispositivi elettronici) possa essere un elemento di distrazione e di grave mancanza di rispetto per i docenti e i compagni. In questi casi si compie un'infrazione che ha risvolti sanzionabili attraverso provvedimenti disciplinari da parte della scuola. I provvedimenti sono orientati a prevenire e scoraggiare tali pratiche.

Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga².

² Comma 56 della Legge n. 197 del 13 Luglio 2015.

Nella scuola primaria e dell'infanzia non è consentito agli alunni portare con sé il cellulare a scuola. Le comunicazioni con la famiglia, qualora queste si rendessero necessarie, saranno gestite dal personale della scuola. Le ragioni del divieto, oltretutto pedagogiche, sono plurime e spaziano dall'uso illegittimo che i bambini, ancora piccoli e poco responsabili, potrebbero farne, al rischio di perdita o rottura, frangenti dei quali gli insegnanti diventerebbero responsabili.

Tale divieto permane anche durante le uscite didattiche. La documentazione delle stesse sarà effettuata dagli insegnanti di classe.

Nella scuola secondaria, in generale è fatto divieto per gli alunni di portare lo smartphone a scuola. Qualora alcune famiglie, per motivi plausibili, ritengano necessario che i propri figli debbano averlo con sé, dovranno inoltrare motivata richiesta al Dirigente scolastico, il quale valuterà le ragioni esposte ed eventualmente concederà deroga. Gli alunni autorizzati, al loro arrivo in classe, dovranno consegnare il cellulare ai docenti prima dell'inizio delle lezioni e ritirarlo al termine delle stesse.

Il mancato rispetto di tale disposizione e l'uso improprio dello smartphone durante la permanenza a scuola, saranno oggetto di immediato ritiro dello strumento da parte dei docenti e di successivi provvedimenti disciplinari, che potranno prevedere uno o più giorni di sospensione, a seconda della gravità dell'accaduto.

A parziale deroga:

- Gli studenti, considerato il grado di maturazione dell'età, potranno portare con sé il cellulare durante le uscite di almeno una giornata intera.
- Nelle uscite che si realizzano nell'arco della mattinata, gli insegnanti ne consentiranno l'uso in base alle condizioni ed alle eventuali necessità di tipo didattico o logistico.
- L'uso degli smartphone, tablet o altri dispositivi mobili potranno essere consentiti, sempre a discrezione dell'insegnante, nel caso in cui il loro impiego abbia una rilevanza ai fini didattici, in momenti ben definiti e con modalità stabilite dall'insegnante.

Si precisa che:

- Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.
- Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.
- Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.
- Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi) dello smartphone in classe.
- L'estensione del divieto d'uso è estesa anche ai momenti di pausa. Questo risponde ad un'esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone.

4.5.1 Disposizioni disciplinari nella scuola

Ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato secondo la tabella sotto riportata.

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

Per quanto riguarda l'utilizzo dello smartphone a scuola si rimanda alla seguente normativa: L. n. 59 del 15 marzo 1997 sull'autonomia della istituzione scolastica. C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998 "Uso dello smartphone a scuola". Codice della Privacy: D.lgs. n.196 del 30 Giugno 2003 e art. 10 del Codice Civile sull'uso improprio del cellulare. Circolare MIUR n. 30 del 2007 "Divieto di utilizzo dei cellulari" in riferimento alla L. n.197/2015. Decalogo per l'uso dei dispositivi mobili a scuola del 21 gennaio 2018.

Mancanza	frequenza	provvedimento	organo competente
Cellulare acceso: chiamata o notifica di messaggistica.	1 o 2 volte	Richiamo verbale e comunicazione alla famiglia	docente
	Uso reiterato	Convocazione famiglia	docente coordinatore
Utilizzo del cellulare per usi non consentiti dal regolamento	1 o 2 volte	Nota sul registro	docente
	Uso reiterato	convocazione famiglia	docente coordinatore
Utilizzo del cellulare durante le verifiche scritte, ove non previsto	Ritiro e annullamento della verifica.	Nota sul registro	docente
Riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente		Nota sul registro	docente
Diffusione in modo non autorizzato immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso del docente. L'acquisizione senza permesso costituisce aggravante.		Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia. Eventuale provvedimento disciplinare, a seconda della gravità. Eventuale denuncia agli organi di polizia.	Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio di Istituto

4.6 Criteri per l'individuazione di alunni beneficiari di premi e/o coinvolti in attività curriculari ed extracurriculari

Per l'individuazione di alunni beneficiari di eventuali premi o coinvolti in attività curriculari ed extracurriculari, la scuola adotterà, i criteri secondo il seguente ordine:

- Media scolastica dell'anno in corso, se si tratta di attività relative alla seconda parte dell'anno scolastico o, media dell'anno precedente, nel caso di attività riguardanti il primo quadrimestre;
- A parità di media scolastica, precede l'alunno con voto di comportamento più alto;
- A parità di media scolastica e di voto di comportamento si procederà a sorteggio alla presenza dei genitori degli alunni interessati, del Dirigente Scolastico, del presidente del Consiglio d'Istituto, o di un componente in sua assenza.

5 REGOLAMENTO BYOD "BRING YOUR OWN DEVICE" PORTA IL TUO DISPOSITIVO

Già approvato dal Consiglio di Istituto del 19/09/2022 con delibera n. 105

Il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di utilizzo dei dispositivi digitali mobili a scuola nell'istituto.

5.1 Premessa

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo dispositivo - prevede che la scuola riconosca agli alunni la possibilità di una formazione digitale che consenta loro di saper utilizzare i propri dispositivi in modo consapevole e li renda edotti sui rischi della Rete. Si legge testualmente "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato".

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. Al di fuori di questo contesto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto. Si rende tuttavia necessario normare l'uso dei dispositivi mobili a scuola con il presente Regolamento BYOD, redatto tenuto conto del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali" e gli artt. 3 e 4 dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse".

5.2 Dispositivi ammessi

Qualsiasi computer portatile, tablet, smartphone per alunni Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria(5° classe). Lo studente che ne fosse sprovvisto potrà utilizzare la dotazione dei dispositivi della scuola . I dispositivi saranno collegati alla rete wifi personale.

5.3 Finalità d'uso

I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici, ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione esplicita dell'insegnante. Agli studenti non è permesso usarli per giochi durante l'orario scolastico.

5.4 Informazione

Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso il diario e l'agenda del registro elettronico, di norma con qualche giorno di preavviso. In tal modo anche i colleghi vengono portati a conoscenza dell'attività.

5.5 Responsabilità individuale

Ogni alunno dovrà contrassegnare il proprio dispositivo con l'indicazione di nome e cognome e ciascuno è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del proprio dispositivo.

E vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola. E' responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità:

non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce di dotarsi di caricabatterie portatili

5.6 Limitazioni d'uso

Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione, nelle pause o nell'intervallo. E' vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere, fotocamere per registrare media o fare foto in classe senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante. Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente in canali di comunicazione interni all'I.C.

Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e consegna al Dirigente scolastico del dispositivo

5.7 Uso non consentito di Internet

- a) Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- b) Scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- c) Giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).

5.8 Diritti di proprietà e copyright

Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero.

La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source.

5.9 Diritto di ispezione

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.

La scuola può ispezionare in presenza dei genitori, previa convocazione degli stessi, la memoria del dispositivo dello studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate.

I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili sia dalle famiglie, sia dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti, qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate, anche mediante il registro elettronico, al fine di condividere le esperienze didattiche.

Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul web. Sarà quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

5.10 Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento

L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'I.C. e ad agire responsabilmente. Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.

Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto. I dispositivi usati impropriamente saranno inibiti dall'alunno dietro indicazione del docente. Sarà informato il Dirigente Scolastico che informerà tempestivamente le famiglie.

6 GENITORI

6.1 Indicazioni

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Le comunicazioni da parte della Direzione ai genitori sono, di norma, circolari inserite sul sito della scuola. Le famiglie dovranno pertanto consultare il sito con una frequenza utile agli aggiornamenti. Si ritiene opportuno che i genitori debbano di:

- trasmettere ai bambini che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di effettivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario/quaderno degli avvisi e sul registro elettronico;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
- non passare a scuola per portare o ritirare materiale vario (quaderni, libri, merende, ecc.) dimenticati dai propri figli. Tali frangenti devono diventare momenti educativi. Per abituare gradualmente gli alunni alla consapevolezza, si è valutato che chi dimentica qualcosa a casa o a scuola, sicuramente in modo diverso, graduale e modulato in base all'età, debba cominciare a ritenersene "responsabile". Qualora poi tali episodi siano ricorrenti e continui, i docenti contatteranno le famiglie interessate.

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fissata esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda l'orario di ricevimento. La direzione, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie una comunicazione di convocazione.

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposita comunicazione scritta, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni al personale scolastico.

Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe, ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento, ad incontri di informazione su tematiche di carattere psicopedagogico. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

6.2 Diritto di assemblea

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso, d'istituto.

Le assemblee ordinarie rientrano all'interno del calendario che si predispone ad inizio d'anno nel contesto degli incontri scuola – famiglia. La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente Scolastico con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea.

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri del Consiglio d'istituto.

Può essere istituito in ogni plesso un Comitato Genitori. Le funzioni di questo organismo sono:

- promuovere la partecipazione;
- operare con la scuola a diverso titolo;
- coordinare la scuola con altre agenzie esterne.

Ogni Comitato può proporre al Consiglio d'Istituto un proprio regolamento interno che contenga la definizione delle funzioni del Presidente e del Tesoriere, e quant'altro i diversi Comitati decideranno di inserirvi.

6.3 Ricevimento genitori degli alunni

Gli insegnanti riceveranno i genitori degli alunni nel corso di incontri da tenersi in orario pomeridiano in date stabilite plesso per plesso come da programmazione delle attività funzionali di insegnamento. In caso di necessità gli insegnanti della scuola dell'infanzia possono interloquire con le famiglie durante le ore di compresenza; quelli della primaria possono incontrare i genitori che ne hanno fatto richiesta durante le ore di programmazione settimanale.

I docenti della scuola secondaria ricevono i genitori secondo un calendario settimanale/periodico comunicato ad inizio anno scolastico.

6.4 Accesso dei genitori nei locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, eviteranno di intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nell'orario di ricevimento concordato con i docenti.

6.5 Comunicazioni docenti-genitori

L'istituto presta una particolare attenzione ai rapporti tra la scuola e le famiglie. Tale rapporto, alla cui base viene posto il criterio della reciprocità, richiede uno scambio continuo, una costruzione progressiva ed è fondamento di una comunità allargata, educante, corresponsabile e garante dello sviluppo degli alunni. Infatti il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la formazione dei giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che l'istituto si propone di attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva.

La partecipazione democratica ed il coinvolgimento alla vita della scuola si attua:

- a. nel Consiglio di istituto;
- b. nei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nelle assemblee di classe;
- c. in occasione dei colloqui individuali.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico convoca, per ciascuna classe o sezione, l'assemblea dei genitori per procedere all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. A tali assemblee partecipano, di norma, il coordinatore di classe al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo, procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione.

La comunicazione con gli studenti e le loro famiglie avviene anche con circolari che vengono lette in classe e trascritte sui diari, inviate nella "Bacheca" del registro elettronico, oppure pubblicate sul sito web dell'istituto.

Gli **incontri tra docenti e genitori** vengono predisposti in sede di programmazione, all'inizio dell'anno scolastico, e sono finalizzati:

- alla conoscenza dell'alunno (soprattutto degli alunni delle prime classi);
- all'informazione bimestrale sull'itinerario didattico percorso dall'alunno;
- alla valutazione quadrimestrale (consegna del documento di valutazione);
- alla discussione di eventuali problemi relativi all'andamento didattico e disciplinare della classe.

Gli incontri possono essere individuali o collegiali (per le elezioni dei rappresentanti di classe, per la discussione di problemi attinenti alle classi e per la presentazione e valutazione intermedia e finale della programmazione educativa e didattica annuale). Per la scuola secondaria, in periodi definiti annualmente, i colloqui con i docenti sono settimanali.

Ulteriori assemblee e colloqui con i genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità da parte dei docenti o dei genitori.

Eventuali comunicazioni sul comportamento, sulle assenze e sul profitto dell'alunno dovranno essere comunicate con annotazioni scritte sul registro elettronico o, in casi particolari, sul diario dell'alunno.

Gli incontri dei docenti con i genitori avvengono in orario extrascolastico con convocazione scritta, indicando il luogo, il giorno e l'ora. Durante l'orario scolastico i genitori non possono entrare nella scuola per colloqui con l'insegnante; sono eccezionalmente consentite comunicazioni con l'insegnante, in orario scolastico, solo in caso di problemi urgenti e gravi.

Le notizie relative all'andamento didattico-disciplinare degli alunni saranno comunicate dai docenti in modo "ufficiale" nei luoghi e nei tempi stabiliti dalla Scuola stessa: non sono ammesse altre modalità di comunicazione con le famiglie. Il processo di valutazione non prevede l'accordo preventivo con le famiglie, poiché "espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente".

6.6 Informazione sul Piano dell'offerta Formativa

All'inizio dell'anno scolastico i docenti di classe illustrano alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative.

Le attività didattiche aggiuntive sono da intendersi strettamente integrate con la programmazione educativa e didattica e saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.

Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inserite sul sito della scuola o sul registro elettronico.

7 NORME SUL SERVIZIO MENSA

Tutte le disposizioni previste nel presente regolamento discendono dal seguente principio: la mensa è considerata momento educativo in senso generale e, specificatamente, opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Si sottolinea, pertanto, che essa, pur configurandosi come servizio fornito dall'amministrazione comunale in collaborazione con la scuola, è, altresì, momento di educazione al gusto e possibilità di accostarsi a cibi diversi per favorire un'alimentazione più varia. È necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a scuola, e, quindi, anche durante il pasto alla mensa scolastica, adeguino il proprio comportamento a una serie di norme che consentano il rispetto: dei singoli individui, del gruppo, del cibo, delle strutture, degli arredi e delle attrezzature, delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali.

Pertanto, come tutte le attività svolte a scuola, anche la mensa scolastica o refezione è da considerarsi a pieno titolo momento formativo e di socializzazione, che rientra nel tempo scuola in quanto parte dell'offerta formativa.

Sorveglianza:

Ogni classe è affidata alla vigilanza di docenti (o eventualmente di educatori esterni) che ne sono responsabili per tutta la durata della pausa mensa.

Responsabilità delle famiglie:

Non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta a norma.

Indicazioni organizzative:

Nelle scuole a tempo pieno, la mensa fa parte a tutti gli effetti del "tempo scuola". Non è pertanto consentito uscire prima e rientrare dopo il pasto, salvo casi eccezionali e comunque solo per periodi temporanei.

Nelle scuole a tempo normale, è possibile che i genitori ritirino i figli prima di pranzo e li riportino a scuola per le lezioni pomeridiane. In questi casi, per garantire il diritto/dovere allo studio, è necessario che gli alunni effettivamente rientrino sempre a scuola, salvo sporadici casi, opportunamente motivati e giustificati.

Il ritiro e il rientro devono essere regolamentati: per ragioni organizzative, che implicano anche questioni di sicurezza, le scuole non possono gestire flussi di bambini in entrata e in uscita durante tutto il periodo della pausa pranzo.

Ogni scuola fissa pertanto un orario preciso per l'uscita pre-pranzo e per il rientro (con un margine di massimo 5 minuti) che le famiglie rispetteranno con precisione.

Al fine di garantire un riscontro sui servizi di mensa, è stato stilato un accordo tra scuola e Comune, che formalizza in ogni plesso un organo eletto composto da due genitori e due insegnanti che saranno individuati dalle rispettive componenti, nei primi giorni del mese di ottobre c.a.

8 LABORATORI, AULE POLIFUNZIONALI E STRUMENTI DIGITALI

8.1 Organizzazione generale

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico è affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del Dirigente, ai rispettivi docenti che rispondono della conservazione del materiale affidato loro ed hanno il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...

Il responsabile di laboratorio di ogni plesso stabilisce con apposito regolamento le modalità di utilizzo dei laboratori, delle aule speciali e dei dispositivi digitali (Digital Board, tablet, computer) e concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extracurricolari.

L'orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.

I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di laboratorio, che avviserà il Dirigente ed i responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.

8.2 Utilizzo aule speciali e delle apparecchiature informatiche

L'accesso ai laboratori, agli spazi attrezzati e alla biblioteca è consentito agli allievi solo in presenza di un insegnante o comunque in presenza degli insegnanti affidatari.

I libri della biblioteca possono essere consegnati direttamente agli alunni o ai docenti che ne facciano richiesta previa annotazione su apposito registro; essi vanno restituiti al responsabile entro la fine dell'anno scolastico. La biblioteca digitale è accessibile da tutto il personale scolastico e dagli studenti.

L'accesso ad Internet da parte di alunni e docenti deve avere scopi esclusivamente didattici, mentre il personale ATA può accedere alla rete solo per motivi di lavoro. L'uso delle apparecchiature informatiche è finalizzato alle attività didattiche e istituzionali della Scuola.

Sono da considerarsi apparecchiature informatiche: le macchine fotografiche, le fotocamere, le videocamere, i computer, le stampanti, gli scanner, le unità di memorie esterne, le LIM, gli schermi interattivi digitali, le reti locali LAN e WAN e le connessioni ad Internet.

Ai Laboratori o alle apparecchiature possono accedere prioritariamente le classi che, accompagnate dai docenti, svolgono attività di elaborazione dati, esercitazioni o visione di programmi didattici multimediali o ricerche in Internet. È opportuno che gli insegnanti utilizzino i PC, per esigenze didattiche, nelle ore in cui nel Laboratorio non sono previste attività con gli alunni.

È compito del collaboratore scolastico aprire e chiudere le aule polifunzionali previa richiesta dei docenti del plesso (accertandosi della chiusura dell'interruttore generale di erogazione energia elettrica) e custodire la chiave del laboratorio in un posto sicuro (cassaforte e/o armadi dotati di chiusura).

Gli alunni devono evitare di danneggiare le apparecchiature presenti nelle loro aule. Le classi che si dovessero rendere responsabili del danneggiamento delle apparecchiature tecnologiche presenti nelle loro aule, saranno ritenute responsabili di eventuali danni provocati se essi risultano causati da cattiva utilizzazione o uso improprio.

È compito dell'insegnante di classe o che accompagna la classe in laboratorio accertarsi che gli alunni abbiano disattivato tutte le attrezzature utilizzate e segnalare per iscritto eventuali danni o guasti riscontrati durante l'utilizzo delle apparecchiature. In caso di malfunzionamento non risolvibile dai docenti del Plesso si contatterà la segreteria e/o l'assistente tecnico.

È vietato consumare cibi o bevande all'interno dei laboratori.

È fatto assoluto divieto di installare sui PC programmi personali o programmi privi della relativa licenza d'uso, prelevare dischetti e CD-ROM per uso personale, portare fuori dalla scuola i programmi originali di cui la scuola è dotata, modificare le impostazioni dei computer (sfondo del desktop, salvaschermi, schede audio, caratteri) se non per motivi didattici.

È necessario limitare l'uso delle stampanti alle effettive necessità di lavoro economizzando la stampa e utilizzando il colore ove strettamente necessario.

Per la navigazione in Internet con i bambini si consiglia l'uso di motori di ricerca sicuri (ad esempio partendo dal sito dell'Istituto .icseufemia.edu.it e/o altri <http://www.indire.it/>), e il controllo preventivo dei percorsi da parte dei docenti.

In caso dell'occasionale utilizzo prolungato delle attrezzature munite di videoterminale, bisogna effettuare le interruzioni previste dalla normativa (15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa).

In caso di incendio allertare immediatamente il preposto e gli addetti.

Dei danni non accidentali arrecati alle strutture, ai laboratori, alle attrezzature o agli arredi rispondono disciplinarmente gli alunni ed economicamente i loro genitori.

Dei danni arrecati alle strutture, per mancata sorveglianza, rispondono, sotto ogni profilo, i docenti interessati alla sorveglianza.

8.3 Utilizzo delle infrastrutture per attività motoria

Il dirigente scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area motoria dell'Istituzione scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.

La palestra, le aule per attività motoria e le relative attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.

8.4 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

Le attrezzature dell'istituto per la stampa e la riproduzione (fotocopiatrici e computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.

I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno due giorni il materiale da riprodurre. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie effettuate.

Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

9 PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA

Norme di comportamento:

Tutto il personale ha l'obbligo di:

- Prendere visione del Documento di Valutazione del Rischio e dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola, sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza e prepararli alle prove di evacuazione.

- Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate nelle circolari e nel materiale informativo inoltrato a tutto il personale dal dirigente scolastico fin dall'inizio di ogni anno scolastico, nonché richiamate nell'incontro annuale di informazione/formazione per tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario, svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell'Istituto su incarico del dirigente scolastico.
- Non usare macchine, impianti e attrezzature senza autorizzazione.
- Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza. In casi dubbi occorre rivolgersi agli addetti del servizio di prevenzione e protezione.
- Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
- Depositare materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.
- Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.
- Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni anomalia o condizione di pericolo rilevata.
- Riferire al più presto eventuali infortuni all'ufficio di Dirigenza specificando le circostanze dell'evento.
- Avvisare gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, se viene usato il materiale della cassetta del pronto soccorso, per garantire il ripristino della scorta.
- Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.
- Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.
- Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
- Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.
- Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il responsabile.
- Mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, in caso di movimentazione manuale di materiale (risme di carta, cartelle documenti, ecc.) facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e, se necessario, appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
- Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
- Disporre in basso, negli armadi o negli scaffali, i materiali più pesanti.
- Depositare negli archivi il materiale, lasciando corridoi di 90 cm.
- Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.

10 PRIVACY

10.1 Utilizzo di materiale fotografico o filmico

Premesso che l'istituzione scolastica assolve agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy, si presterà la dovuta attenzione alla tutela dell'immagine degli alunni.

Ai genitori degli alunni viene richiesta preventivamente l'autorizzazione per l'eventuale pubblicazione di progetti didattici, che prevedono l'utilizzo di materiale fotografico o digitale, da inviare ad altre istituzioni scolastiche, ad enti istituzionali, alla stampa o da pubblicare sul sito della scuola.

10.2 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

L'istituzione scolastica curerà la distribuzione agli alunni di materiale informativo proveniente o patrocinato da Comune, Provincia, Regione, Organi dello Stato.

Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico.

È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. Il Consiglio d'Istituto dà comunque mandato al dirigente scolastico di disciplinare la circolazione del materiale. Si prevede di:

1. distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
2. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale, comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
3. autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da associazioni sportive, culturali, ricreative, parrocchiali, riguardanti iniziative a favore degli alunni purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
4. Viene valutata dall'insegnante l'opportunità dell'adesione ad eventuali concorsi per le scuole promossi da enti, associazioni, ecc.

11 ACCESSO DEL PUBBLICO

11.1 Accesso di estranei ai locali scolastici

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione del dirigente scolastico e la liberatoria da parte delle famiglie. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta affidata al docente.

Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

L'albo della scuola è libero per la consultazione dei lavoratori interni e dei terzi esterni alla scuola. Per quest'ultimi è necessario comunicare l'interesse alla consultazione, anche verbalmente, al personale di sorveglianza (collaboratori scolastici), che disporranno le misure adeguate a garantire la sicurezza degli alunni e dei visitatori.

Si può accedere agli Uffici di Dirigenza e di segreteria durante l'orario di ricevimento del pubblico e con le stesse modalità citate al precedente comma.

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previa identificazione.

11.2 Accesso in classe di specialisti/terapisti in orario curriculare

Premessa

L'Istituto consente gli accessi in classe di specialisti/terapisti (pubblici e privati) per le osservazioni e il supporto agli alunni presenti nella Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell'istituto, al fine di garantire un migliore perseguimento del percorso formativo-didattico ed educativo degli alunni coinvolti e dare continuità alla diagnosi e alla presa in carico, attraverso la messa in rete delle figure professionali di riferimento del bambino e della sua famiglia. È necessario quindi costruire una solida collaborazione fra le parti interessate, basata su buone pratiche e prassi ben definite, da tenere sempre presenti nei rapporti tra gli operatori sanitari, sociali, educatori, famiglie e Scuola.

L'elaborazione di un documento che riguarda le buone prassi nasce dall'esigenza di individuare modalità e strumenti per la rilevazione e la gestione comune di determinate situazioni riferite all'handicap e al disagio in generale, in linea con le norme e le indicazioni legislative nazionali di riferimento.

Tale documento, condiviso dagli Insegnanti e da tutti gli attori del processo di inclusione, risponde alle necessità di facilitare e nel contempo di regolamentare i rapporti tra la Scuola e gli specialisti/terapisti.

11.2.1 Accesso di specialisti e terapeuti indicati dalle famiglie

È possibile far accedere in classe un professionista specializzato nelle problematiche di apprendimento, comportamentali e psicologiche previa progettazione condivisa, concordata con la famiglia dell'alunno e

opportunamente comunicata per informativa e consenso dei genitori di tutti gli alunni appartenenti al gruppo classe/sezione.

Il professionista, che dovrà essere coperto da personale polizza assicurativa, da presentare all'istituzione scolastica, è tenuto a limitarsi all'osservazione degli elementi concordati, rispettando la privacy degli alunni presenti in classe. Inoltre, avrà cura di consegnare al Dirigente Scolastico la progettualità che esso stesso ha necessità di mettere in atto, esplicitando la durata del percorso, la finalità, gli obiettivi e le modalità. Le attività di osservazione dovranno avvenire nelle modalità più discrete possibili, al fine di non interferire nel regolare svolgimento delle lezioni.

11.2.2 Interventi di osservazione o di supporto all'alunno

Azioni da mettere in atto:

- a) richiesta da parte di entrambi i genitori per l'accesso dello specialista/terapista, da presentare agli Uffici della Segreteria didattica;
- b) consegna alla Scuola del "Progetto di osservazione" elaborata dallo specialista (utilizzare carta intestata della struttura o del professionista). Il Progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - motivazione dettagliata dell'osservazione;
 - finalità; obiettivi, modalità dell'osservazione;
 - durata del percorso (inizio e fine);
 - giorni ed orari di accesso richiesti;
 - garanzia di flessibilità organizzativa.

Il progetto dovrà inoltre essere sottoscritto dai genitori dell'alunno interessato.

Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità dello specialista/ terapista che effettuerà l'osservazione e Curriculum Vitae.

Il Dirigente Scolastico dovrà acquisire il consenso scritto all'accesso in classe degli specialisti, degli insegnanti coinvolti al momento dell'osservazione e dei genitori di tutti gli alunni della classe.

Il Dirigente Scolastico, una volta espresso il parere favorevole e acquisita tutta la documentazione, procederà all'autorizzazione definitiva in forma scritta, che sarà comunicata alle parti interessate, tramite gli Uffici di Segreteria, nei tempi previsti e con il dovuto preavviso.

Prima dell'accesso, lo specialista dovrà recarsi presso la Segreteria del personale per la firma da apporre nell'autodichiarazione contenente il certificato del Casellario penale e per la dichiarazione di rispetto della normativa sulla privacy a garanzia di tutte le informazioni che verranno acquisite. Successivamente all'intervento di osservazione, lo specialista dovrà consegnare e condividere con i docenti coinvolti e la famiglia un report di valutazione. Lo stesso sarà poi inserito nel fascicolo personale dell'alunno osservato.

11.2.3 Incontri tecnici con personale della scuola

Il personale della scuola avrà cura di annotare le principali informazioni relative alla seduta e ne verrà rilasciata copia solo a seguito di richiesta scritta dei partecipanti, previa richiesta da inoltrare al Dirigente Scolastico.

11.2.4 Compilazione di documenti/relazioni su richiesta delle famiglie

Qualora le famiglie abbiano necessità di chiedere la compilazione di documenti e di relazioni da parte dei Docenti per Enti esterni, dovranno seguire la seguente procedura:

- richiesta scritta da consegnare in Segreteria, contenente la motivazione dettagliata ed indicazione dell'Ente/Specialista esterno che ne richieda la compilazione;
- valutazione da parte del Dirigente Scolastico sulla conformità della richiesta, nel rispetto della legge e della normativa della Privacy;
- consegna ai genitori della documentazione tramite Segreteria e, ove specificato, tramite email del genitore richiedente.

11.2.5 Comportamento in classe/sezione degli esperti esterni

Gli esperti si limiteranno nel loro ruolo di "Osservatori". Non avvieranno alcuna forma di discussione e/o di dibattito durante il periodo dell'osservazione né con i docenti né con gli alunni, in quanto impegnati nell'attività didattica, dalla quale non devono essere distolti.

11.3 Circolazione mezzi all'interno dell'area scolastica

È vietato l'accesso nei cortili dei plessi alle auto non autorizzate al fine di garantire eventuali manovre di mezzi di soccorso e lo svolgimento in sicurezza delle procedure di emergenza ai sensi del d.lgs. n. 81/08.

L'accesso e il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono riservati al personale scolastico.

Chiunque è autorizzato a entrare con l'auto nel cortile deve:

- evitare di transitare nei momenti di maggiore affollamento pedonale (ingresso e uscita);
- procedere sempre a passo d'uomo;
- non parcheggiare creando intralcio alle vie di fuga e ai mezzi di soccorso;
- non parcheggiare nelle aree individuate come "punto di raccolta".

È consentito l'accesso ai mezzi comunali adibiti al trasporto degli alunni. Gli autisti preposti hanno l'obbligo di osservare quanto indicato nel presente regolamento.

Previo permesso rilasciato dal Dirigente scolastico è consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori di alunni o portatori di handicap o infortunati, per consentire un ingresso e un'uscita più agevoli, in orari non coincidenti con il flusso degli altri alunni. Questi genitori hanno l'obbligo di osservare quanto indicato nel presente regolamento.

Motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato e devono essere condotti a mano e a motore spento in tutti gli spazi recintati di pertinenza della scuola. Eventuali intemperanze saranno severamente punite secondo la gravità del comportamento e secondo quanto disporranno gli organi competenti.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non si assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare con l'obbligo di osservare quanto indicato nei punti precedenti.

12 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

12.1 Criteri generali

La scuola considera tutte le uscite didattiche parte integrante e qualificante dell'Offerta Formativa, momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Per questo, favorisce la partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione, alle mostre, alle manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, alle lezioni con esperti, alle visite a enti istituzionali o amministrativi, ad attività teatrali e sportive, a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a gemellaggi con scuole estere.

Le visite guidate devono essere programmate ed organizzate attenendosi a quanto contenuto nella normativa vigente in materia.

Le visite guidate, per la loro finalità, sono parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa, ma non sono obbligatorie. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi sono regolamentate dalle stesse norme previste per le attività didattiche.

Nella programmazione in uscita si presterà molta attenzione al suo costo ed alla relativa quota individuale.

Le visite guidate della scuola dell'Infanzia e primaria, si effettuano, di norma, nell'arco di una sola giornata. Per la scuola secondaria possono essere previste uscite di durata superiore.

Il periodo massimo utilizzabile per ciascuna classe è di 6 (sei) giorni nell'arco dell'anno scolastico.

Le visite guidate, di norma, non possono essere effettuate nei venti giorni che precedono il termine delle lezioni, fatta esclusione per viaggi occasionali e/o connessi con attività sportive e con l'educazione ambientale.

Tutti i partecipanti alla visita guidata devono essere tutelati da polizza assicurativa contro infortuni.

Per le uscite è richiesta l'autorizzazione di tutti i genitori degli alunni o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

È necessario almeno un accompagnatore ogni 15 alunni, un accompagnatore qualificato ogni due alunni con disabilità o secondo le occorrenze. Gli accompagnatori sono scelti tra i docenti dell'Istituto Comprensivo. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi o sedi diverse è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni.

Le proposte sono approvate dal Collegio dei Docenti e regolamentate dal Consiglio di Istituto.

Per ogni uscita/viaggio deve essere individuato un docente referente.

Gli alunni dovranno versare la quota prevista per il trasporto all'atto dell'adesione al viaggio di istruzione. Tale quota non potrà essere restituita in caso di mancata partecipazione al viaggio di istruzione stesso per qualunque motivo.

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita in via straordinaria e per casi particolari, qualora gli insegnanti lo ritengano opportuno, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio della scuola che gli stessi siano assicurati e che si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Prima della partenza è necessario compilare apposita modulistica inoltrata al Dirigente Scolastico, **almeno 10 giorni prima della data fissata**. Tale comunicazione comprenderà:

1. l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
2. dichiarazione di acquisito consenso delle famiglie e relativa ricevuta di versamento della quota;
3. l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
4. programma del viaggio e relazione riguardante gli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
5. mezzo di trasporto utilizzato.

Per le uscite a piedi è sufficiente, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori, avvisare il Dirigente Scolastico tramite apposito modulo. Viene data inoltre comunicazione scritta ai genitori.

Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la collaborazione di tutti i docenti.

Per la scuola secondaria il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e, nell'ipotesi di valutazione positiva, **individua gli accompagnatori**.

Nel caso in cui un alunno desse la sua adesione e nel frattempo sorgessero seri problemi disciplinari nei suoi confronti, il Consiglio di Classe può decidere l'esclusione dall'uscita, restituendo la quota e vincolando l'alunno alla presenza a scuola.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla nota MIUR 2209 del 11/04/2012 e alla normativa da questa richiamata nonché alle successive integrazioni.

12.2 Norme di comportamento dello studente in viaggio di istruzione

In autobus si sta seduti al proprio posto per evitare che una brusca manovra possa far perdere l'equilibrio e causare brutte cadute.

Si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida.

Il nuovo codice della strada, per motivi di sicurezza, non consente di portare a bordo del pullman zaini voluminosi, che saranno, invece, sistemati nel bagagliaio.

Quando si esce dal pullman non si corre, ma ci si unisce al proprio gruppo, seguendo le indicazioni del proprio docente accompagnatore.

Bisogna rispettare i semafori e attraversare la strada sulle strisce pedonali.

Si ha l'obbligo di mantenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, dei luoghi e dei "beni culturali".

Non si toccano, né si fotografano oggetti o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso.

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti, con obbligo di spegnerlo, comunque, nei locali oggetto di visita di istruzione (musei, chiese, locali chiusi, ecc.)

In albergo, al momento dell'ingresso nelle proprie camere, bisogna controllare la presenza di eventuali oggetti non integri e segnalarlo tempestivamente al proprio docente accompagnatore.

In albergo, ognuno si sistema con ordine nella propria stanza, non è consentito girovagare per i corridoi (l'alunno che disturberà durante la notte sarà punito con provvedimento immediato dai docenti accompagnatori).

Non ci si allontana dall'albergo o dal gruppo e per qualsiasi necessità bisogna sempre chiedere il permesso al docente cui si è assegnati.

Alle 23.00 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi: è essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con la necessaria attenzione la giornata seguente.

Gli alunni, al rientro, prepareranno un cartellone illustrato o altri elaborati, riguardo le fasi più importanti dell'esperienza vissuta, con le proprie personali considerazioni, completando così il percorso didattico iniziato nelle classi con la guida dei docenti e l'ausilio degli opuscoli illustrativi preparati in precedenza.

13 FORMAZIONE CLASSI PRIME

13.1 Criteri generali per la formazione delle sezioni/classi

La finalità educativa relativa alla formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia, delle classi della scuola primaria e di quelle della scuola secondaria di primo grado, consiste nella creazione di unità di aggregazione degli alunni aperte alla socializzazione, al confronto e allo scambio delle diverse esperienze e visioni del mondo, tali da costituire un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo di competenze di cittadinanza.

La costituzione delle sezioni e delle classi mira a raggiungere i seguenti obiettivi generali:

- a. creare un ambiente di classe sereno e favorevole;
- b. favorire la condivisione e la cooperazione;
- c. promuovere il rispetto nonché la valorizzazione di ogni alunno/a;
- d. prevenire l'insuccesso scolastico attraverso un'attenta analisi iniziale della situazione di ogni alunno/a allo scopo di inserirlo nella classe per lui/lei migliore;
- e. l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe/sezione (eterogeneità della provenienza socio-culturale e della preparazione di base);
- f. l'omogeneità tra le classi parallele;
- g. l'equilibrio del numero alunni/alunne;
- h. l'equa distribuzione di alunni con bisogni educativi speciali;
- i. l'equa distribuzione di alunni di nazionalità non italiana di recente immigrazione e comunque con competenze in italiano ancora limitate.

Nel formare le classi si dovrà evitare ogni forma di discriminazione ed emarginazione socio-culturale degli alunni.

Gli alunni con disabilità sono assegnati tenendo conto del parere degli insegnanti e operatori sanitari e/o dei servizi sociali che hanno seguito l'alunno, e nel rispetto, per quanto possibile, delle specifiche normative.

Scuola dell'Infanzia

Per la formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia si ritiene opportuno favorire modalità organizzative flessibili, espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità educative e didattiche indicate nel Piano dell'offerta formativa e con gli obiettivi specifici di questo ordine di scuola.

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi principali:

- l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe
- l'omogeneità tra le sezioni/classi parallele.

Le sezioni di Scuola dell'Infanzia, in tutti i plessi in cui ci sia più di una sezione, saranno composte, per quanto possibile, da bambini vicini per età e con un numero equilibrato di maschi e femmine. Le richieste di cambio di sezione, presentate per iscritto, con l'indicazione della motivazione, saranno valutate ed eventualmente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

L'inserimento di alunni di sezioni soppresse in altre sezioni dovrà avvenire cercando di mantenere i criteri previsti per la formazione delle sezioni.

Per i bambini che non avranno ancora raggiunto l'autosufficienza nel controllo delle funzioni corporali o in altri casi (ad es. anticipatori nella prima parte dell'anno scolastico), in accordo tra insegnanti e famiglie, si potrà prevedere la frequenza per un periodo orario giornaliero limitato.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le condizioni necessarie per creare un buon ambiente di apprendimento. A tal fine occorre formare classi omogenee tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno.

Gli elementi significativi per la formazione delle prime classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado saranno analizzati in appositi incontri di continuità tra insegnanti delle sezioni/classi terminali degli anni precedenti, e gli insegnanti che, presumibilmente, saranno in servizio nelle classi prime nell'ordine di scuola successivo. Nella formazione delle classi prime o in caso di sdoppiamento di una classe, la scuola terrà conto della continuità del gruppo per le classi intermedie e finali sia per la primaria che per secondaria, del numero degli alunni, del genere, della presenza di situazioni di svantaggio e/o di particolari dinamiche relazionali, dei livelli di conoscenze, abilità e competenze acquisite

dai singoli alunni. Qualsiasi richiesta da parte dei genitori, relativa all'assegnazione della sezione, dovrà essere certificata, valutata ed eventualmente, autorizzata dal Dirigente scolastico.

I criteri relativi alla formazione dei gruppi di studenti dei percorsi ad indirizzo musicale sono specificati in un apposito regolamento.

Criteri per l'inserimento di nuovi alunni nel corso dell'anno scolastico

Gli alunni che si iscrivono alle varie classi durante l'anno scolastico verranno assegnati dal Dirigente Scolastico ai vari corsi tenendo conto del numero degli iscritti, sentito il parere del consiglio di classe, anche attraverso la consultazione del coordinatore, e sulla base dei seguenti criteri:

1. numero di componenti delle classi;
2. presenza di alunni con BES;
3. analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti;
4. considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado scolastico che precede.

L'eventuale iscrizione di alunni a sezioni e/o classi successive alla prima, avverrà inizialmente in base all'età anagrafica, successivamente, dopo un breve periodo di verifiche iniziali (circa due settimane) finalizzato all'accertamento delle competenze, i Consigli di Intersezione/ Interclasse/ Classe, dopo aver valutato ogni singolo caso, stabiliranno la classe di frequenza.

14 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI

14.1 Criteri generali

Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti ai plessi, alle classi/sezioni e alle attività (nonché tutti gli altri posti) ai singoli docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto e, per quanto possibile, delle richieste di assegnazione formulate dai docenti (art. 3 D.P.R. 417/77). Il Dirigente Scolastico, prima di adempiere a quanto sopra, ha l'obbligo di acquisire conoscenza dei relativi criteri e proposte espresse dai competenti OO.CC., ferma restando la facoltà di decidere a sua discrezione per esigenze di servizio.

I criteri generali per l'assegnazione dei docenti sono:

1. rispetto della continuità educativo-didattica nella classe, nel plesso, nel Comune ove possibile, tenendo conto di situazioni, legislazioni specifiche e del successivo punto 6;
2. assegnazione in riferimento alle specifiche competenze professionali, tenendo conto del successivo punto 6;
3. particolari e comprovate esigenze personali, incompatibilità ambientali che potrebbero incidere direttamente sulla ricaduta didattica;
4. diritto di graduatoria avendo riguardo a quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità 2022/2025 e nel rispetto dei diritti di cui all'art 13 del CCNI;
5. assegnazione dei docenti anche su più classi e/o in più Comuni dell'Istituto Comprensivo, secondo i principi dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'ottimizzazione che devono essere finalizzati al successo organizzativo della Istituzione scolastica (CCNI mobilità 2022/2025 art.3 comma 5);
6. applicazione della discrezionalità del ruolo dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi e/o ai plessi in presenza di situazioni di complicate e dimostrate conflittualità e/o anomalie;
7. assegnazione dei docenti, ove possibile, nell'ottica del superamento della divisione tra attività di potenziamento e curricolari, articolando l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio, anche al fine di fronteggiare situazioni di assenze temporanee, comunque non superiori ai 10 giorni, con precedenza nei plessi assegnati.

I posti dell'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto (CCNI 2022/2025 art. 3 comma 5).

15 CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE – ISCRIZIONI IN ECCEDEZZA

15.1 Normativa

Tenuto conto che le famiglie hanno la facoltà di scegliere l'Istituzione scolastica di gradimento. Tale facoltà, però, si esercita nei limiti della capienza degli edifici scolastici e nel rispetto dell'organico dei docenti assegnato dall'Amministrazione

Tenuto conto che le circolari ministeriali inerenti alle iscrizioni stabiliscono che *“qualora le richieste di iscrizione fossero in eccedenza, le scuole devono definire i criteri di precedenza nella ammissione, mediante delibera del consiglio d'Istituto”*.

Tenuto conto che il tempo scuola così come previsto dai decreti ministeriali, sia nella formulazione del tempo normale che del tempo prolungato, sarà determinato in base alla scelta maggioritaria delle famiglie, agli organici disponibili del personale docente e ATA, alla disponibilità di locali idonei e ai servizi messi a disposizione dagli Enti Locali;

Fermo restando che il numero degli alunni delle sezioni e classi che accolgono bambini diversamente abili, opportunamente documentato, non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente e qualora ve ne siano le condizioni, detto numero potrà essere mantenuto il più basso possibile, anche in relazione alla gravità della disabilità.

Fermo restando che il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle sezioni di scuola nell'infanzia, nelle classi di scuola primaria e secondaria è quello consentito:

- dal numero delle classi e dall'organico assegnato al plesso;
- dalla capienza delle aule;
- dalla normativa vigente all'atto delle iscrizioni;

15.2 Criteri di precedenza

In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si dettano i seguenti criteri di precedenza:

- Situazione ed esigenze di famiglia quali:
 - Entrambi i genitori che lavorano anche fuori comune.
 - Presenza di altri fratelli nel plesso/scuola.
 - Alunni di famiglia mono-genitoriale a causa di non riconoscimento o vedovanza;
- Particolari problematiche familiari quali:
 - Situazione di disabilità in famiglia.
 - Situazioni di separazione e/o particolari disagi familiari.
 - Alunni certificati o segnalati dai servizi sociali;
- Vicinarietà dell'alunno/studente al plesso/scuola.
- Età anagrafica dando precedenza ai più grandi.
- Priorità degli alunni provenienti dalle scuole dell'infanzia o primarie dello stesso Istituto Comprensivo rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

La precedenza è data a chi presenta e documenta il maggior numero degli anzidetti parametri.

Qualora i suddetti criteri risultassero inefficaci a determinare le precedenze, si procederà con l'estrazione a sorte tra coloro che risultano in eccedenza, fino a concorrenza dei posti utili determinati per classe o per sezione, in base a quanto stabilito dal D.P.R. 81/2009.

16 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento, definito ai sensi del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, del DPR 235/07 che integra il DPR 249/98, sarà vigente fino a successiva delibera del nuovo Consiglio d'Istituto.

16.1 Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

16.2 Norme di comportamento degli alunni

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, sia a scuola che a casa.

La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe.

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, qualora assenti, devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Gli alunni entrano secondo gli orari e con le modalità che vengono comunicate ai genitori all'inizio dell'anno scolastico con le disposizioni di carattere generale.

Sono ammessi in classe gli alunni in ritardo solo se questo è imputabile al trasporto scolastico. In tutti gli altri casi un genitore, o persona delegata dalla famiglia, deve accompagnare l'alunno a scuola e motivare il ritardo.

La giustificazione delle assenze è a cura del docente della prima ora di lezione, previo controllo delle date, che dovranno corrispondere alle assenze riportate sul registro di classe, e delle firme, che dovranno essere uguali a quelle depositate. Non sono ammesse correzioni o abrasioni sul libretto delle giustifiche. Il motivo dell'assenza non dovrà essere generico ma, sia pure sinteticamente, esplicativo.

Gli alunni che non sono in regola con le giustifiche potranno essere riammessi a scuola previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci ed il docente dovrà annotare sul registro di classe l'obbligo di portare la giustificazione il giorno successivo.

Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).

Gli alunni inoltre dovranno:

- accettare il controllo dell'adulto e perciò non allontanarsi senza aver ottenuto il permesso;
- seguire in modo attento le lezioni evitando d'essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per l'insegnante;
- eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti e altre consegne) e portare tutto il materiale occorrente;
- partecipare alle lezioni collaborando nel lavoro individuale e/o di gruppo ed intervenendo in modo ordinato e pertinente;
- manifestare all'insegnante ogni difficoltà nel lavoro di classe e a casa al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l'ostacolo;
- sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
- aver cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti al fine di mantenere accogliente e funzionale l'ambiente scolastico;
- osservare il divieto di usare il cellulare durante le ore di lezione;

- vestire in modo consono all'ambiente e all'istituzione;
- osservare le norme di sicurezza indicate dal "Piano di sicurezza della scuola" e collaborare nelle prove di evacuazione e in eventuali eventi di emergenza;
- favorire la comunicazione scuola/famiglia con la consegna degli avvisi sul diario o sul libretto personale;
- tenere un comportamento corretto ed educato al cambio dell'ora, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita;
- prepararsi, al termine delle lezioni, al suono della prima campana, disporsi in fila, quindi avviarsi all'uscita accompagnati dall'insegnante. Tale disposizione è valida anche durante gli spostamenti dell'intera classe per uscite di istruzione;
- evitare di correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
- recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori da soli, solo se accompagnati da un insegnante o da un collaboratore scolastico. Se hanno bisogno di comunicare con un insegnante, devono chiedere il permesso ai docenti presenti per entrare;
- evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, correre, ecc.) durante gli intervalli, sia nella scuola sia nel cortile, e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici;
- utilizzare in modo corretto i servizi, rispettando le più indispensabili norme di igiene e pulizia.

Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni, sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri; gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Direzione i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano queste regole.

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro di tutto il personale scolastico per il buon funzionamento della scuola. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero dall'attività pratica, firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia. Per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi dovrà essere presentato il "Libretto sanitario dello sportivo" valido per attività aspecifica non agonistica che verrà fotocopiato a cura della segreteria.

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda; non è consentito portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti o rotture al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune, saranno invitati a risarcire i danni.

16.3 Provvedimenti disciplinari

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, lo studente avrà la possibilità di esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto, ma con l'applicazione della riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Al termine del primo quadrimestre, Il Consiglio di Classe potrà valutare, con il 5 in condotta, l'alunno/a che abbia avuto 3 giorni di sospensione cumulativi o consecutivi senza dimostrare ravvedimento a seguito della sanzione.
- Appare opportuna da parte di tutti gli insegnanti una continua opera di sensibilizzazione perché vengano meno gli episodi di intolleranza nei confronti di chi è più debole ed in difficoltà.
- In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di forme di pensiero correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Agli alunni che manchino ai loro doveri scolastici sono inflitte, secondo la gravità della infrazione, le seguenti SANZIONI DISCIPLINARI:

- a) Rimprovero verbale.

- b) Consegna da svolgere in classe.
- c) Consegna da svolgere a casa.
- d) Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
- e) Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia.
- f) Mancata partecipazione ai viaggi d'istruzione, uscite didattiche, attività ludiche, con obbligo di presenza a scuola.
- g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.
- h) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.
- i) Allontanamento dalla comunità scolastica per tutto l'anno scolastico.
- j) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

16.4 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- 1) Il singolo docente può infliggere le sanzioni fino alla lettera **e**).
- 2) Il Dirigente Scolastico può infliggere le sanzioni fino alla lettera **e**).
- 3) Il Consiglio di Classe può infliggere le sanzioni fino alla lettera **g**).
- 4) Il Consiglio di Classe viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe (esclusi i rappresentanti dei genitori).
- 5) Il Consiglio d'istituto deve decidere per le sanzioni di tipo **h** - **i** - **j**) dopo la richiesta del Consiglio di classe nella sua forma allargata con i genitori, fatto salvo il principio di astensione dei soggetti interessati (in questo caso i genitori).

16.5 Modalità d'irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- 1) verbalmente per le sanzioni fino alla lettera **e**);
- 2) verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per la lettera **g**).

Nei casi previsti dal presente titolo, i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano, fonogramma o e-mail. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Nel caso in cui i genitori avvisino che non potranno essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

Gli organi collegiali potranno comminare sanzioni disciplinari anche senza la presenza dello studente e dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.

La sospensione può prevedere l'allontanamento dalle lezioni della classe e l'obbligo di frequenza ad alcune attività interne alla scuola.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.

16.6 Infrazioni Disciplinari

Per gli allievi che tengono un comportamento negligente non assolvendo agli impegni di studio, non frequentando regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente scolastico, si applicano le sanzioni fino alla **e**).

Per gli allievi che non rispettino le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto, si applicano la sanzione **e**) e nei casi più gravi la sanzione **f**).

Per gli allievi che vengano meno al dovere di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni, si applicano la sanzione **e**) - **f**) - **g**) in base alla gravità dell'azione.

Per gli allievi che utilizzano le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto, si applicano le sanzioni **a**) - **e**) - **f**).

Nel caso vengano arrecati danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applicano le sanzioni **f)** e nei casi più gravi la sanzione **f) - g) - h) - i)**.

In caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana (es oltraggio a p.u. art. 341 bis c.p.), per atti di grave violenza o connotati da particolare gravità tali da determinare seria apprensione nella comunità scolastica si applicano le sanzioni **i) - j)**. In tal caso la scuola valuta se il comportamento tenuto integra gli estremi del reato e conduce la propria istruttoria (obbligo di denuncia: art. 361 c.p.)

Per gli allievi che con il loro comportamento impediscono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, o assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste, discriminatorie o vessatorie, oltre ad eventuali sanzioni, si attuano interventi di sensibilizzazione attraverso dialoghi, letture, ricerche, ecc.

Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta può essere inflitta la sanzione di grado inferiore rispetto a quella stabilita.

In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta la sanzione di grado superiore.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti fino a **e)** con attività formative scelte al momento dal consiglio di classe.

L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi atti che mettano in pericolo l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Gli atti persecutori qualificati come *bullismo* (violenza fisica e/o psicologica, intimidazione del gruppo reiterate, isolamento della vittima) sono considerati mancanze disciplinari gravi e conseguentemente sanzionate.

Gli atti classificati come «cyberbullismo» e cioè *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”* sono considerati mancanze disciplinari gravi e conseguentemente sanzionate. Quando possibile saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo/educativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

16.7 Sanzioni alternative

La lista di possibili sanzioni alternative è la seguente (Si sottolinea che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno; pertanto per tutte le sanzioni tranne quelle che prevedono l'esclusione dallo scrutinio finale, dagli Esami di Stato e l'allontanamento definitivo da Scuola, è offerta all'alunno la possibilità di convertire la sanzione in una delle seguenti attività alternative da concordare con la famiglia dell'alunno):

- Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere.
- Attività di manutenzione e pulizia dei locali scolastici.
- Presenza in Istituto, oltre l'orario scolastico, durante il pomeriggio, per attività di studio, ricerca, approfondimento o altra attività di cui al presente articolo.
- Riordino, risistemazione, trascrizione di appunti personali, dispense dell'insegnante, di materiale per le attività didattiche o parascolastiche o di progetto.
- Attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Attività di collaborazione per il riordino dei libri o dei locali.
- Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola, per la comunità scolastica o per la comunità generale.

16.8 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari sopra descritte è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola composto da 2 genitori (gli eletti nei Consigli di Classe con il maggior numero di voti) e da 2 docenti eletti all'interno del Consiglio d'Istituto (uno con funzione di segretario). L'organo presieduto dal Dirigente Scolastico resta in carica per tre anni scolastici.

16.9 Regolamento organo di garanzia

Già approvato con delibera Consiglio di Istituto n. 05 del 19/12/2022

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:

decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

16.9.1 La normativa

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:

(Impugnazioni)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

16.9.2 Composizione

L'Organo di Garanzia è composto da:

Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente

due rappresentanti dei docenti

due rappresentanti dei genitori

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza.

16.9.3 Le incompatibilità

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

qualora il componente dell'OdG sia il genitore o tutore dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso;

qualora il componente dell'OdG sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

16.9.4 Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori per l'alunno minorenni, o da

chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; dovrà contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

16.9.5 Le competenze del presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi confermata.

Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

16.9.6 Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

17 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Con l'evolversi delle nuove tecnologie il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"* stabilisce che *"per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rientrano nel quadro di sviluppo di alcuni aspetti sociologici e psicologici che caratterizzano la realtà vissuta dai bambini e dagli adolescenti del nostro tempo. A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

17.1 Dal bullismo al cyberbullismo

Con l'evolversi delle nuove tecnologie il bullismo ha assunto le forme pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto³.

1. Il **bullismo** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi o giochi inopportuni o ragazzate. Le caratteristiche che riguardano il fenomeno sono le seguenti:
 - a. **Intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il "bullo" sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
 - b. **Squilibrio di potere**: il "bullo" è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano psicologico; il "bullo" generalmente ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
 - c. **Ripetitività**: il "bullo" agisce contro la vittima in modalità reiterata.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere tipologie differenti:

- a. **Fisico**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- b. **Verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);

³ Principali riferimenti normativi:

- Direttiva MIUR "Aggiornamento linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo", ottobre 2017;
- Legge 29 maggio 2017, n°71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Nota MIUR 15 aprile 2015, Prot. n°2519, "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- Direttiva MIUR 5 febbraio 2007, n°16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI 30 novembre 2007, Prot. n°104, "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MPI 15 marzo 2007, Prot. n°30, "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

- c. **Indiretto**: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
2. Il **cyberbullismo** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Alle tre caratteristiche del bullismo il cyberbullismo aggiunge:

- a. Anonimato
- b. Permanenza nel tempo
- c. Pubblico più vasto
- d. Rapida diffusione

Gli alunni di oggi hanno spesso ottime abilità tecniche ma allo stesso tempo non sempre hanno le necessarie competenze di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile.

A differenza del "bullo" tradizionale, nel "cyberbullo" - che talvolta crede di agire nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

17.2 Compiti delle figure coinvolte

Dirigente Scolastico:

In base all'art. 5 comma 1 della LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 "Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo".

In base alla Direttiva MIUR "Aggiornamento linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo", Ottobre 2017, il Dirigente scolastico:

- a. individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- b. coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c. prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
- d. promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- e. favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- f. prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Referente "Bullismo e Cyberbullismo" (figura istituita a partire dall'anno scolastico 2017/18):

- a. promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale;
- b. si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia... per realizzare un progetto di prevenzione;

- c. cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- d. cura la comunicazione interna: diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con enti esterni, coordinamento delle attività finalizzate a sensibilizzare circa il fenomeno del bullismo e cyberbullismo);
- e. cura la comunicazione esterna: costituzione di uno spazio dedicato sul sito;
- f. raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
- g. promuove lo "star bene" a scuola e valorizzazione di metodologie didattiche innovative;
- h. partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR e dall'Intendenza scolastica nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo.

Collegio dei Docenti:

- a. promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Consiglio di classe:

- a. pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione sulla necessità dei valori di convivenza civile;
- b. favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Docente:

- a. intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- b. valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- c. favorisce una relazione di fiducia con gli alunni in modo da facilitare la comunicazione di situazioni problematiche relative al bullismo e al cyberbullismo.

Genitori:

- a. partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- b. sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- c. vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi controllando periodicamente il contenuto degli interventi dei propri figli sui Social Network;
- d. conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- e. conoscono il codice di comportamento dello studente;
- f. conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Alunne e alunni:

- a. sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- b. imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms e altre comunicazioni) che inviano.

17.3 Violazioni

Tipologie di azioni qualificate come Bullismo:

- a. violenza fisica
- b. violenza psicologica e intimidazione
- c. isolamento della vittima

Tipologie qualificate come Cyberbullismo:

- a. flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- b. harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- c. cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- d. denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima
- e. esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- f. outing estorto: registrazione di confidenze creando un clima di fiducia e inserimento successivo in un contesto in rete pubblico.
- g. trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- h. impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- i. sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale (reato di pedopornografia).

17.4 Interventi disciplinari

Prima fase: analisi e valutazione dei fatti.

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: referente bullismo/cyberbullismo, eventuali altri educatori.

Raccolta di informazioni sull'accaduto: interviste e colloqui con i singoli e con il gruppo; raccolta delle diverse versioni e ricostruzione dei fatti e dei punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.

L'insegnante è un mediatore in un contesto neutro.

Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine e tentativo di conciliazione.

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive si possono verificare due possibilità:

- a. i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo e non si ritiene di intervenire in modo specifico. Si prosegue comunque il compito educativo attraverso gli interventi mirati elencati in tabella.
- b. emergono elementi di un'azione vessatoria. Allora si apre un protocollo con uso di apposita modulistica e vengono stabilite le azioni da intraprendere privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo anche convertibili in attività in favore della comunità scolastica.

Terza fase: azioni e provvedimenti

	Interventi educativi (caso a.)	Misure disciplinari (caso b.)
Soggetti coinvolti	Referente – Docenti - Alunni/e - Genitori	Dirigente – Docenti - Alunni/e - Genitori
Azioni	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri con gli alunni coinvolti e loro responsabilizzazione rispetto all'accaduto - Interventi di discussione in classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Lettera disciplinare alla famiglia - Lettera di scuse alla vittima da parte del responsabile - Percorso educativo e produzione di un elaborato sulla problematica - Attività a favore della comunità scolastica - Eventuali sanzioni previste dal Titolo V del Regolamento

17.5 Attività di prevenzione

La prevenzione dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo, costituisce una delle linee prioritarie di intervento nell'ambito delle attività del PTOF. L'azione di sensibilizzazione e di prevenzione si realizza attraverso interventi formativi e informativi rivolti agli studenti, ai loro genitori e agli insegnanti. Tali percorsi sono finalizzati alla promozione di una sempre maggiore e più diffusa capacità educativa socio-affettiva, di prevenzione del disagio psicologico e di attivazione di reti di sostegno, che possano tradursi in aumentata sensibilità rispetto al fenomeno e in una migliore capacità di osservazione e discriminazione di situazioni di prevaricazione e prepotenza.

L'Istituto Comprensivo si propone questi obiettivi con l'attivazione dei seguenti interventi:

- a. Sito scuola con numeri di telefono e link di soggetti di tutela ubicati sul territorio e di siti web di supporto e informazione.
- b. Azione educativa, sugli alunni, continua e trasversale a tutte le discipline.
- c. Progetti attivati annualmente che coinvolgano l'intera comunità scolastica, per un aggiornamento continuo sulla tematica, svolti dal personale docente e dalla Polizia Postale.
- d. Corsi di formazione per i docenti.
- e. Partecipazione in Rete con le scuole del territorio per azioni condivise.
- f. Incontri informativi per i genitori.

18 DISCIPLINA DELLA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

18.1 Premessa

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.I. 129/2018 per particolari progetti e attività che possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

18.2 Stipula dei contratti di sponsorizzazione

I fini istituzionali e le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

- Beni voluttuari in genere.
- Produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura.
- Inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.

Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

1. le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo;
2. intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola;
3. la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti:

- 1) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- 2) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto anche di fatto con la funzione educativa e culturale della scuola;
- 3) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola;

A norma di quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. 50/2016 l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000.00 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del d.lgs n.50/2016 (motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione). Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

18.3 Scelta degli sponsor

Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza:

- 1) Ai soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 2) Ai soggetti che, in considerazione della specificità degli indirizzi di studio dell'istituto, attuano o abbiano manifestato l'intenzione di attuare forme di collaborazione con la scuola, nell'ambito di progetti o attività inseriti nel PTOF.

18.4 Attività sponsorizzabili

La sponsorizzazione, che deve sempre realizzare un risparmio di spesa per l'istituto, è ammessa:

- per la realizzazione di progetti ed attività inseriti nel PTOF dell'Istituto, anche in relazione ad acquisti di attrezzature e materiali didattici
- la medesima può comprendere, oltre a quanto previsto al punto 1 del presente articolo, agevolazioni per il personale della scuola, per gli studenti e le loro famiglie, nel rispetto della pluralità di eventuali proposte in merito.

18.5 Modalità della sponsorizzazione

Ai fini dell'attuazione di un contratto di sponsorizzazione è possibile:

- inserire un nome. Ditta, logo o marchio dello sponsor in spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali;
- inserire un nome. Ditta, logo o marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;

non è invece possibile:

- comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari dell'informazione o comunicazione istituzionale dell'Ente;
- inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni.

19 UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI DA PARTE DI TERZI

19.1 Premessa

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, senza fini di lucro. Tutti coloro che utilizzano i suddetti spazi, sia interni che esterni, hanno il dovere di controllare e segnalare i guasti e di risarcire i danni. I Collaboratori hanno il compito di controllare che il materiale scolastico sia conservato e adeguatamente custodito.

19.2 Condizioni

La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella dell'anno scolastico, a condizione che:

- Sia acquisita la disponibilità da parte degli Enti proprietari dei locali;
- La concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso e non può essere limitativa per le attività programmate;
- L'utilizzatore assuma la custodia del bene e risponda, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
- I locali possono essere concessi solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
- Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione. La pulizia dei locali è a carico del concessionario.
- Le richieste all'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di terzi vanno inoltrate per iscritto all'amministrazione comunale.
- La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento o temporaneamente sospesa previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente Proprietario.

Il CDI delega il dirigente scolastico a concedere i locali in uso a chi ne faccia richiesta, dietro autorizzazione comunale, mallevando la scuola dalle spese di gestione e delle spese d'uso, e sempre che le attività della concessionaria non siano in conflitto con le finalità dell'istituzione scolastica. La concessione è per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

20 REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

20.1 Oggetto

Il presente regolamento:

- disciplina l'acquisizione da parte dell'Istituto Comprensivo "S. Eufemia" di Lamezia Terme di seguito chiamato "istituto" di forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.
- dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 36 del decreto legislativo 50/16 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" nel rispetto delle Linee Guida in materia emanate da ANAC.
- recepisce integra e dà attuazione alle nuove disposizioni contenute all'art 45 del D.l. 129/2018.
- non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne alla istituzione per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento.

20.2 Principi

L'acquisizione di forniture e servizi avviene nel rispetto dei principi, indicati all'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 50/16, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. Il D.S. garantisce il rispetto di tali principi come declinati dalle Linee guida di ANAC. In particolare assicura aderenza:

- a. al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b. al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c. al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d. al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e. al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e micro imprese;
- f. al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g. al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h. al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i. al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

20.3 Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale (art. 44 D.l. 129/2018)

Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Il Responsabile dell'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto del presente Regolamento è il Dirigente Scolastico che opera come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a norma dell'art. 3 e 26 del d.lgs. 50/2016 con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione della procedura negoziate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento;

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del D.S.G.A.

Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Il dirigente scolastico prioritariamente:

- a. verifica i requisiti dei fornitori;
- b. dà attuazione alle procedure previste per la selezione dei fornitori;
- c. partecipa alla commissione di aggiudicazione eventualmente costituita ove questa partecipazione non sia in conflitto con l'attività di RUP;
- d. effettua gli acquisti online (sia sul mercato elettronico della PA che attraverso le modalità del commercio elettronico), previa dichiarazione di disponibilità finanziaria da parte del DSGA;
- e. Dispone, attraverso il responsabile del sito, la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'istituto alla voce 'Bandi e contratti' di tutte le informazioni relative alla procedura di selezione dei fornitori e alla stipula dei contratti secondo le prescrizioni della normativa vigente e del presente Regolamento;
- f. tiene la documentazione raccolta nel corso della procedura di selezione dei fornitori e di stipula dei contratti, verbalizzando, se necessario, le operazioni svolte motivandone le scelte. La documentazione è conservata anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di "accesso civico".

20.4 Competenze del Consiglio d'istituto nell'attività negoziale (art 45 D.I. 129/ 2018)

Ai sensi del primo comma dell'art 45 del D.I. 129/2018 il consiglio d'istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'art 45 del D.I. 129/2018 al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività NEGOZIALI.

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei

- problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;
 - j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2 dell'art 45 del D.I. 129/2018, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

20.5 Strumenti di acquisto e di negoziazione (art 46 D.I. 129/2018)

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47 del D.I. 129/2018, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

20.6 Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art 47 D.I. 129/2018)

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.

Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.I. 129/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

20.7 Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicate al sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Albo digitale e Amministrazione Trasparente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I.129/2018.

Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

20.8 Limiti di valore per la scelta delle procedure

L'art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico e automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea. I limiti di soglia attualmente previsti dai regolamenti UE si intenderanno autonomamente adeguati alle nuove soglie che saranno individuate dalla Commissione europea.

20.9 Determina a contrarre

Il Dirigente scolastico procede agli affidamenti previa determina a contrarre di indizione della procedura, nella quale specifica almeno i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- la tipologia di procedura;
- i criteri di selezione delle offerte;
- le modalità ed i criteri per la selezione degli Operatori economici da invitare nel caso di affidamenti in economia con procedure negoziate;
- il Responsabile del Procedimento;
- il Responsabile del trattamento dei dati.

20.10 Scelta del contraente per tipologia di procedura

20.10.1 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

Ritenuto che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa si delibera che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche devono attenersi a quanto in materia previsto dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50. Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto del presente regolamento, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina a contrarre redatta in modo semplificato. Si individuano i seguenti casi:

- a) Per affidamento di lavori, servizi e forniture di **importo inferiore a 10.000,00 euro**, IVA esclusa, si procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, in alternativa, mediante procedura negoziata. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere con le modalità ritenute più opportune tra le seguenti: comparazione dei listini di mercato anche su siti web, comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni, consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione (MEPA) o qualora lo ritenga opportuno tramite confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
- b) Per affidamento di lavori, servizi e forniture di **importo superiore a 10.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa, si procede mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o, in alternativa, mediante procedura negoziata. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere preferibilmente tramite consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione all'interno

- del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e/o confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici.
- c) Per affidamento di servizi e forniture di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, IVA esclusa, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, si procederà mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, oppure mediante procedura negoziata. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno cinque operatori economici da svolgersi preferibilmente tramite RDO -Richiesta di offerta- all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
 - d) Per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro**, IVA esclusa, si procederà mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque preventivi (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. In tal caso il dirigente scolastico individuerà l'operatore economico affidatario mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da almeno cinque operatori economici da svolgersi preferibilmente tramite RDO-Richiesta di offerta- all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
 - e) Per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro**, IVA esclusa, si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
 - f) Per affidamenti di **lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro**, IVA esclusa, si procederà mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

20.10.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria

Per le fasce di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.l. 129/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. Tale deliberazione deve essere successiva alla determinazione a contrarre del DS e antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito. Le procedure previste dal D.lgs.18 aprile 2016 n.50 sono le seguenti:

- a) affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 144.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedure ordinarie di rilevanza comunitaria;
- b) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedura aperta;
- c) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e inferiore a 5.350.000,00 euro, IVA esclusa, mediante procedure ordinarie di rilevanza comunitaria.

20.11 Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ANAC n° 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, in ossequio al principio di rotazione degli inviti, è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento. Il principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta per commessa rientrate nello stesso settore merceologico o stesso settore di servizi. Il rispetto di tale principio fa sì che l'affidamento al contraente uscente o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale.

In particolare, negli affidamenti diretti il riaffidamento all'uscente può essere motivato in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente che fa riferimento all'aspettativa, desunta anche da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso (Linee guida ANAC 4/2018, par. 3.7 e parere del Consiglio di Stato 1213/2019). Nell'ambito delle procedure negoziate in base al principio di rotazione, il reinvio al contraente uscente o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento devono avere carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente. La motivazione circa l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

In ogni caso, la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

20.12 Convenzioni CONSIP

È d'obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad affidamenti di beni, servizi e forniture. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP senza incorrere nelle sanzioni previste:

- in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquisire;
- qualora, in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo, sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e tale insieme non formi oggetto di una convenzione CONSIP;
- laddove il contratto stipulato dall'Amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello garantito dalle convenzioni CONSIP e a condizione che tra l'Amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sull'esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

20.13 Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Il MEPA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura deve, comunque, essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

Le istituzioni scolastiche, a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art.40, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sono obbligate ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, conseguentemente, utilizzare piattaforme elettroniche di negoziazione, quali MEPA, salvo adeguata motivazione.

Ai sensi dell'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ANAC ritiene che, per gli acquisti al di sotto di 1.000,00 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche.

20.14 Tipologia di lavori in economia

Ai sensi dell'art. 39 del D.l. 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante informale indagine di mercato i seguenti lavori che abbiano carattere di necessità ed urgenza:

- Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell'Istituto scolastico;
- Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc.;
- Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento agli Enti competenti;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti per l'accertamento della staticità di edifici e manufatti;
- Lavori finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON-FESR "Ambienti per l'apprendimento" o altre fonti di finanziamento;
- Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, in caso di necessità e urgenza di completare i lavori;
- Altri lavori nei limiti previsti dalla normativa vigente.

20.15 Tipologia di acquisti di beni e servizi in economia

Possono essere acquisiti in economia i seguenti beni o servizi:

- Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'istituzione scolastica;
- Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti al Piano dell'Offerta Formativa, open day, ecc.;
- Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- Pubblicazioni;
- Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD;
- Studi per indagini statistiche, consulenze per l'acquisizione di certificazioni, incarichi per il coordinamento della sicurezza;
- Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere;
- Spese bancarie;
- Spese ANAC (pagamenti contributi in sede di gara);
- Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
- Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, materiali informatici;
- Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio; spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
- Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di scienze, informatica, lingue, arte, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, inclusione;
- Acquisti per uffici e Archivi (suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d'ufficio);
- Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico per aule e laboratori;
- Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
- Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell'ambito del PON FSE "Competenze per lo Sviluppo" e del PON FESR "Ambienti per l'apprendimento" o altre forme di finanziamento;
- Polizze di assicurazione;
- Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- Acquisizione di beni e servizi, nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
- Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e immobili di proprietà degli EE.LL.;
- Spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
- Spese per l'illuminazione e la climatizzazione dei locali;
- Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali;
- Visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali;
- Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all'estero per alunni e personale;
- Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
- Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.

- Spese per altri beni o servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

20.16 Frazionamento della gara

È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi oggetto di gara, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenuti didattici, tipologia delle attività previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure di affidamento, benché oggetto di un unico finanziamento e/o provvedimento autorizzatorio.

20.17 Requisiti degli operatori economici

L'Istituto motiva in merito alla scelta dell'affidatario e verifica il possesso, da parte dell'Operatore economico selezionato, dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 80 e 83 del Codice dei contratti pubblici e di quelli di carattere speciale eventualmente richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente.

La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dagli Operatori economici è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di estenderla ad altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Ai fornitori ai sensi della legge 190/2012 sarà chiesto di sottoscrivere il Patto di Integrità.

20.18 Criteri di valutazione delle offerte

Ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/16, I criteri utilizzati per valutare le offerte sono:

- Prezzo più basso (quando la comparazione avviene solo su base economica);
- Offerta economicamente più vantaggiosa (quando l'oggetto del contratto richiede una ponderazione di elementi qualitativi quali l'assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato).

20.19 Valutazione delle offerte e graduatorie

Con riferimento alle procedure di gara, si nomina una Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero la valutazione viene eseguita dal RUP in caso di aggiudicazione al prezzo più basso.

Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione di quella riunita per l'esame delle offerte tecniche. Le attività sono verbalizzate in ogni fase.

Il Dirigente scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e della graduatoria provvisoria dei concorrenti, di norma entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazione, comunica l'aggiudicazione provvisoria al primo classificato e al concorrente che segue nella graduatoria, disponendo per entrambi la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, di norma entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il DSGA procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della stessa. Tale termine è interrotto dalla richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere dall'acquisizione degli stessi.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca prova o non confermi le sue dichiarazioni, il Responsabile Unico del Procedimento deve revocare in autotutela l'aggiudicazione provvisoria e procedere a scorrere la graduatoria.

Avverso l'aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico di norma entro 15 giorni, riducibili a non meno di 5 in caso di necessità ed urgenza.

Esaminati i reclami eventualmente pervenuti e ultimato il controllo della documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, il Dirigente Scolastico comunica a quest'ultimo l'aggiudicazione definitiva, di norma entro 5 giorni.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammessa impugnazione con ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato.

20.20 Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Dal 25 maggio 2016 anche dal D.lgs. 97/16. Il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art.53 D.lgs 18 aprile 2016 n.50:

- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati e che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte dell'Istituto, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
- Per gli appalti secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (il comma precisa però che in questo caso è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto);
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dall'Istituto o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

20.21 Stipula del contratto

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipula di contratto o buono di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.

I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delle seguenti forme:

- in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art. 102 del Regolamento di contabilità dello Stato, e cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'Amministrazione od il contraente privato. L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;
- in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante (in tal caso la stipula deve avvenire in modalità elettronica a pena di nullità del contratto-Nota MIUR 1406/13.02.2014);
- mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 2703 del codice civile;
- mediante scrittura privata non autenticata;
- mediante mera conferma d'ordine.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/16, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri. Tali contratti (IVA esclusa), possono altresì essere stipulati:

- per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte;
- per mezzo di corrispondenza, mediante lettera di ordinazione e conferma d'ordine secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d'ordine).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

1. oggetto d'affidamento;
2. importo;
3. intestazione della fattura;
4. condizioni di esecuzione;
5. luogo e termine di realizzazione/consegna;
6. modalità di pagamento;
7. termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012;
8. eventuali penalità;
9. clausola risolutiva;
10. eventuali garanzie a carico dell'affidatario;
11. clausola relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
12. codice CIG o CUP (ove dovuti).

L'originale del contratto e la documentazione sull'attività negoziale sono custoditi dal D.S.G.A.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. a) e b) del D.lgs. 50/16, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto:

Art. 32, comma 10, lett. a)

se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

Art. 32, comma 10, lett. b)

nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) (cioè contratti sottosoglia).

20.22 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del quinto d'obbligo, ove questo sia stato espressamente citato nel bando di gara ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi non predeterminabili e concomitanti con l'urgenza dell'esecuzione, tali da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento (art. 106 del D.lgs. 50/16).

20.23 Verifica e collaudo

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita Commissione, a seconda delle professionalità e competenze relative ai lavori, ai beni e/o servizi da collaudare. La Commissione può essere integrata anche da personale esterno.

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o le operazioni di collaudo non possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato per iscritto. In ogni caso, il termine per le procedure di attestazione di regolare fornitura o le operazioni di collaudo non può superare i 60 giorni.

20.24 Pagamenti

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione del lavoro, della fornitura e/o del servizio, comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi.

21 FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA

21.1 Disciplina generale

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all'acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 21 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018.

21.2 Competenze del Direttore SGA nella gestione del fondo economale

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell'art. 21, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018.

21.3 Costituzione del fondo economale

L'ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura di € 900,00. L'entità dell'importo massimo assegnabile non potrà superare il limite al momento previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Tale fondo, all'inizio dell'esercizio finanziario è anticipato, al Direttore SGA mediante emissione di mandato di pagamento con imputazione all'aggregato A02 Funzionamento amministrativo.

21.4 Utilizzo del fondo economale

A carico del fondo spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

- Materiale d'ufficio e cancelleria
- Strumenti tecnico-specialistici
- Materiale tecnico-specialistico
- Materiale informatico e software
- Spese postali, telegrafici e valori bollati
- Materiale sanitario e igienico
- Materiale di primo soccorso
- Materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni
- Piccole riparazioni ed interventi di manutenzione degli arredi ed attrezzature
- Accessori per l'ufficio
- Altre spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento in contanti si rende opportuno e conveniente.

Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 IVA inclusa per ogni singola spesa, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare.

Non soggiacciono a tale limite le spese per l'acquisto o gli abbonamenti a periodici e riviste, per le ricariche telefoniche, le imposte e le tasse, i

canoni.

Entro il predetto limite, il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, sotto la propria responsabilità.

21.5 Pagamento delle minute spese

I pagamenti delle minute spese, di cui all'articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore sga. Ogni buono deve contenere:

- Data di emissione;
- Oggetto della spesa;
- La ditta fornitrice/personale autorizzato;
- Importo della spesa;

- Aggregato e l'impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata.

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.

21.6 Reintegro del fondo minute spese

Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota prevista per l'esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente Scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute (Registro minute spese).

Il reintegro, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all'ordine del Direttore SGA, e da questi debitamente quietanzati; I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo, didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate). La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da scontrino fiscale, nota spese o qualsiasi documento in cui figurì l'importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell'oggetto.

21.7 Le scritture contabili

La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è predisposta dal Direttore SGA ed è effettuata con le procedure informatizzate nell'apposita area Bilancio in cui vengono contabilizzate cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.

21.8 Chiusura del fondo minute spese e controlli

Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversele, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.

Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell'organo di revisione per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

22 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 129/2018

22.1 Principi generali

22.1.1 Definizioni

- «D.I.» o «D.I. 129/2018»: il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato in G.U.R.I. n. 267 del 16 novembre 2018;
- «Schema di Regolamento»: il regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, che determina i criteri e i limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell'attività negoziale in esame;
- «T.U.»: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- «CCNL»: il CCNL del 29 novembre 2007, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007», applicabile nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del CCNL del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018;
- «Dirigente Scolastico» o «D.S.»: il soggetto posto al vertice dell'Istituzione Scolastica o Educativa, deputato a svolgere il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h) del D.I.;
- «Istituzione Scolastica» o «Istituzione»: l'Istituzione Scolastica o Educativa statale, alla quale si applicano le disposizioni del presente Schema di Regolamento;
- «Incaricati»: soggetti interni o esterni ai quali vengono conferiti gli incarichi individuali oggetto del presente Schema di Regolamento;
- «Incarichi» o «Incarico»: gli incarichi individuali conferiti a soggetti interni o esterni da parte del Dirigente Scolastico.

22.1.2 Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento

Il presente Schema di Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.

Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Schema di Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

Sono esclusi dal presente Schema di Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.

Rientrano nella disciplina del presente Schema di Regolamento gli Incarichi conferiti dalla scuola a:

- personale interno;
- personale di altre Istituzioni Scolastiche;
- personale esterno appartenente ad altre PA;
- personale esterno (privati).

22.2 Criteri e limiti di selezione

22.2.1 Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione

Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente iter:

- a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;

- b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
- c) in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001:
 - c.1) al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
 - c.2) in via residuale, a soggetti privati.

Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.

L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.

L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.

L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.

Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs. 165/2001.

22.2.2 Contenuto degli avvisi

Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'Incarico;
- b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
- c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
- d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
- e) durata dell'Incarico;
- f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
- g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
- h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.

22.2.3 Affidamento di incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche

L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.

Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;

- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
- non deve comportare esoneri, nemmeno parziali, nella scuola di servizio.

22.2.4 Affidamento a soggetti esterni

Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

22.2.5 Procedura per il conferimento degli Incarichi

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:

- a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
- b) altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
- c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
- e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
- f) pubblicazioni e altri titoli.

L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.

L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.

La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

22.2.6 Deroga alla procedura comparativa

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
- b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
- c) precedente procedura comparativa andata deserta;

- d) collaborazioni meramente occasionali.

22.2.7 Tipologie di rapporti negoziali

L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).

I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.

I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.l. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.

Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di Incarico.

22.3 Fase contrattuale ed esecutiva

22.3.1 Stipula del contratto e della lettera di Incarico

Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.

Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- a) parti contraenti;
- b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
- e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
- h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
- j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

- a) durata dell'incarico;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'incarico;
- d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

22.3.2 Durata dell'incarico

La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.

L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, pur restando invariato il compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.

La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

22.3.3 Fissazione del compenso

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.

Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).

La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

22.3.4 Obblighi fiscali e previdenziali

Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

22.3.5 Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

22.3.6 Controllo preventivo della Corte dei Conti

L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

22.3.7 Obblighi di trasparenza

L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013.

Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013.

Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001.

22.4 Entrata in vigore e modifiche allo schema di regolamento

22.4.1 Modifiche al presente Schema di Regolamento

Eventuali modifiche del presente Schema di Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

22.4.2 Entrata in vigore

Il presente Schema di Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

23 REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI E INVENTARI

Il presente Regolamento:

- ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. n. 129 del 28/8/2018, Regolamento Generale di Contabilità e
- disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni.
- detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari.

23.1 Definizioni

Nel presente Regolamento si intendono per:

- a. **"beni mobili"**: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, collezioni di leggi e decreti, ecc.
- b. **"consegnatario"**: a norma dell'art. 30, c.1 del D.I. 129/2018 si intende il DSGA
- c. **"utilizzatore"**: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate di materiali destinati dal consegnatario per l'uso, l'impiego o il consumo
- d. **"Sub Consegnatari"** i docenti che rispondono del materiale affidatogli art. 35, c.1, D.I. 129/2018
- e. **"macchinari per ufficio"**: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici
- f. **"mobili e arredi per ufficio"**: oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità
- g. **"impianti e attrezzature"**: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività
- h. **"hardware"**: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati
- i. **"materiale bibliografico"**: libri, pubblicazioni, materiale multimediale
- j. **"opere dell'ingegno"**: software, pubblicazioni ecc.

23.2 Consegnatario

La custodia, la conservazione e l'utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata a responsabili che assumono le funzioni di:

- Consegnatario;
- sostituto del Consegnatario;
- Sub Consegnatario.

23.2.1 Compiti e responsabilità dei consegnatari e sub consegnatari

Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all'Istituzione Scolastica, in conformità di quanto prescritto dall'art.30 del decreto n.129/2018 è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA).

Il consegnatario è responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l'obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.

Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni:

- a. la corretta tenuta dei registri inventariali;
- b. l'applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene inventariato;
- c. la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun locale, suddivisi per plesso e la relativa esposizione all'interno del locale;
- d. la manutenzione e la riparazione dei beni;
- e. la verifica del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
- f. la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati ogni dieci anni;

- g. comunicare gli eventi dannosi fortuiti o volontari al Dirigente Scolastico al fine della relativa denuncia alle competenti Autorità;
- h. vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali;

In caso di assenza o impedimento del consegnatario il medesimo sarà sostituito dal sostituto del consegnatario, appositamente incaricato dal Dirigente Scolastico.

In considerazione della dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più Plessi, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei Plessi e dei laboratori ubicati in ciascun Plesso è affidata dal Direttore SGA ai docenti (sub consegnatari), mediante elenchi descrittivi in duplice copia sottoscritti dal Direttore stesso e dai docenti interessati, che risponderanno della conservazione dei materiali affidati alla loro custodia.

I sub consegnatari dei beni sono individuati con provvedimento del Dirigente Scolastico che assume carattere vincolante anche per il DSGA.

I sub consegnatari provvedono alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla loro responsabilità. Essi assumono i seguenti compiti:

- verificare la corretta tenuta e conservazione dei beni nel plesso o nei locali posti sotto il loro controllo; autorizzare il temporaneo spostamento dei beni, all'interno del plesso, previa motivata richiesta scritta da parte dell'utilizzatore, nonché verifica dell'avvenuta ricollocazione originaria;
- la richiesta di modifica definitiva della collocazione del bene;
- richiedere al Direttore Sga l'autorizzazione al temporaneo spostamento dei beni, all'esterno del plesso, previa motivata richiesta scritta da parte dell'utilizzatore, nonché verifica dell'avvenuta ricollocazione originaria;
- richiedere al Direttore Sga l'autorizzazione alla modifica definitiva della collocazione del bene; richiedere gli interventi di manutenzione/riparazione o sostituzione dei beni deteriorati/danneggiati; proporre il discarico inventariale per i beni obsoleti/fuori uso/non più utilizzabili; segnalare eventi dannosi, fortuiti o volontari.

23.2.2 Passaggio di gestione

Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale ed è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio.

23.3 Carico e scarico inventariale

23.3.1 Classificazione categorie inventariali

Per la classificazione inventariale si fa riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal Regolamento D.I. 129/2018 all'art. 31 e dalla C.M. 8910 del 1/12/2011.

I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:

- a. beni mobili;
- b. beni di valore storico-artistico;
- c. libri e materiale bibliografico;
- d. valori mobiliari (beni non presenti);
- e. veicoli e natanti (beni non presenti);
- f. beni immobili (beni non presenti).

Per tutti questi beni valgono le regole del Codice Civile riguardo all'Inventariazione e quanto dispone la C.M. Miur 8910 del 1/12/2011.

Per ogni bene andrà indicato:

- Il numero di inventario e la data di iscrizione;
- La specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all'alienazione ecc.);
- La provenienza o la destinazione del bene;
- La descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;

- Il valore di carico o di scarico che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
- Eventuali ricavi da alienazioni;
- Eventuali osservazioni ed annotazioni.

23.3.2 Carico inventariale

Si iscrivono nell'inventario i soli beni mobili *"che non hanno carattere di beni di consumo, non sono fragili e non si deteriorano facilmente"* ed i beni mobili di valore **pari o superiore a duecento euro**, IVA compresa. Al fine di evitare una inventariazione parziale, soprattutto in riferimento agli arredi d'ufficio, si adotta il criterio dell'*"universalità di mobili"* secondo la definizione del C.C., art. 816 (*"è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria"*).

Pertanto, nell'inventariare unità composte quali studi o postazioni informatiche, si tiene conto del complesso degli elementi attribuendo un unico numero d'inventario all'universalità.

Al fine di consentire scarichi parziali si deve attribuire un sottostante numero d'ordine identificativo agli elementi che compongono l'universalità indicandone il valore.

Relativamente ai beni di valore storico-artistico, viene evidenziata la necessità di una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario al fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.

Per quanto attiene all'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.

I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro e sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell'Istituto per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione.

All'atto dell'acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità vengono trascritte negli inventari di cui all'art.5.

Il consegnatario verifica che siano state applicate le etichette inventariali sui beni acquisiti.

Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l'ordine temporale di acquisizione.

Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto informatico atte a garantirne un'agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione.

I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d'uso saranno annotati in apposite schede. Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato.

Non sono oggetto di inventariazione i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori ed i beni di valore pari o inferiore a 200 euro IVA compresa. Non si inventariano altresì i bollettini ufficiali, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe.

23.3.3 Eliminazione dei beni dall'inventario

L'art. 33 del Regolamento indica le procedure di eliminazione dei beni dall'Inventario in sintonia con la Circolare Miur 2233 del 2 aprile 2012.

In caso di eliminazione di materiali e beni mancanti per furto, per causa di forza maggiore o divenuti inservibili, il Decreto di eliminazione del Dirigente Scolastico dovrà indicare con un'adeguata motivazione l'avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativa. Se si tratta di materiali mancanti per furto al Decreto del Dirigente Scolastico va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza.

In caso di eliminazione di materiale reso inservibile all'uso sarà necessario allegare il verbale della Commissione prevista dall'art. 34 del Regolamento. La Commissione è nominata dal Dirigente Scolastico e ne fanno parte non meno di tre unità scelte tra personale docente e ATA.

L'art. 34 del D.I. 129/2018 stabilisce che i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario,

dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.

Per i materiali mancanti per furto o causa di forza maggiore al provvedimento del Dirigente Scolastico va allegata la relazione del Direttore SGA che chiarisca le circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita del bene.

23.3.4 Ricognizione e rivalutazione dei beni

In base all'art. 31, c 9 del D.I. 129/2018 ed alla C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1/12/2011 si provvede alla ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni e almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una commissione costituita da almeno tre persone scelte tra il personale in servizio nell'istituzione scolastica.

La suddetta commissione viene nominata con provvedimento formale del dirigente scolastico ed è composta da personale docente e ATA. Le operazioni relative devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscrivere da parte di tutti gli intervenuti.

Il processo verbale contiene l'elencazione dei:

- beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico
- eventuali beni mancanti
- beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l'invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento.

Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, eventualmente si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto.

Sulla base del verbale di cui sopra sarà compilato il nuovo inventario dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori.

23.3.5 Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture

Dopo aver completato le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili, la Commissione per il rinnovo inventariale, avrà cura di procedere ad effettuare l'aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la formazione dei nuovi inventari.

I valori di tutti i beni mobili vanno aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento in base a quanto stabilito dalla C.M. 8910 del 1/12/2011.

Non devono essere sottoposti all'applicazione del criterio dell'ammortamento e all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all'anno del rinnovo.

Il criterio dell'ammortamento non si applica alle seguenti tipologie di beni:

- beni di valore storico-artistico e preziosi in genere;
- immobili;
- valori mobiliari e partecipazioni.

I beni di valore storico-artistico e i beni preziosi in genere -da considerare alla stregua dei primi- vanno valorizzati con il criterio della valutazione in base a stima (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (oro, argento, pietre preziose, ecc.).

I beni con il valore aggiornato saranno elencati nel nuovo inventario a partire dal numero 1. Su ogni bene materiale sarà posta una targhetta riportante in modo indelebile il nome della scuola, il numero di inventario e la relativa categoria.

23.3.6 Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

Per quanto attiene alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili si attiva la procedura prevista dal D.I. n. 129/2018, all'art. 34.

Il dirigente scolastico provvede all'emanazione di un avviso d'asta da pubblicare sul sito internet della scuola e da comunicare agli alunni. La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per

l'aggiudicazione della gara. L'avviso d'asta deve contenere il giorno e l'ora in cui avverrà l'aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte.

Il prezzo da porre a base d'asta è quello del valore del bene risultante dall'inventario o il valore dell'usato di beni simili.

Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all'istituzione scolastica in busta chiusa entro la data stabilita.

Nel giorno stabilito per l'asta, sulla base delle offerte pervenute si procede all'aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato nell'avviso d'asta. L'asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione.

Il provvedimento di discarico inventariale di cui all'articolo 33, comma 1, del D.L. 129/2018 dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.

Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

I beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici.

Il Dirigente Scolastico autorizza con provvedimento formale, il Consegnatario a provvedere alla cancellazione del bene.

23.3.7 Beni mobili non inventariabili

Non sono oggetto di inventariazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 5 del Decreto n. 129/2018, i beni che per loro natura sono destinati ad esaurirsi o deteriorarsi rapidamente, gli oggetti fragili e di facile consumo, aventi modesto valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori.

I beni di facile consumo, altresì, sono composti in buona misura da materiale didattico e non, soggetto a rapida usura – di norma nell'arco dell'esercizio finanziario nel quale i beni sono stati acquisiti – e destinato ad esercitazioni o all'insegnamento.

Sono beni di facile consumo, altresì, gli oggetti di cancelleria e pulizia nonché altri oggetti di modico valore utilizzati quotidianamente nell'attività istituzionale come, ad esempio: timbri, stampati, materiali minuti di laboratorio, cartucce per stampanti, mouse, tastiere, portapenne, cestini, scope, spazzole, tagliacarte, piccole taglierine, raccoglitori, piccole calcolatrici, supporti scrivibili o riscrivibili (quali, audiocassette, videocassette, floppy, cd, dvd e simili), radioregistratori, cuffie da laboratorio, etc.; e comunque, tutti i beni di modico valore, indipendentemente dalla loro natura, fino al limite di € 200,00 iva inclusa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobiliare avente valore superiore al limite stabilito.

Inoltre, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal regolamento interno, non si inventariano, a norma dell'articolo 31, comma 6 del regolamento di contabilità, i bollettini ufficiali, le riviste e le altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, nonché i libri destinati alle biblioteche di classe, i libri dati in consultazione agli alunni, atlanti, vocabolari, libri di narrativa ecc.

I beni sopra indicati sono iscritti nell'apposito registro di magazzino, tra il materiale di facile consumo, con l'evidenza di tutti gli elementi atti ad individuarne la tipologia, la provenienza, la destinazione, il valore.

23.4 Disposizioni finali e transitorie

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di contabilità, D.L. 28/8/2018, n. 129 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.

24 GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DA PARTICOLARI INIZIATIVE

24.1 Natura e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento intende disciplinare, ferme restando le norme vigenti di riferimento, l'ingresso e conseguente utilizzo dei fondi derivanti da specifiche iniziative organizzate, gestite o partecipate dalla scuola, contributi volontari dei genitori, nonché donazioni, eredità e legati, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, partecipazione, competenze e rendicontazione verso la comunità scolastica e sociale.

Sono esclusi dal presente Regolamento tutti i fondi vincolati e con specifica destinazione di utilizzo (a titolo esemplificativo, fondi provenienti dallo Stato, dalla Regione, dagli EE.LL., da organismi internazionali, nazionali o regionali, da progetti dell'UE, e dalle Fondazioni bancarie).

È vietata la gestione dei fondi al di fuori del Programma Annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo art 26 del D.I. 28/08/18 n. 129.

Nel presente Regolamento, con la parola scuola, si intende l'istituzione scolastica o istituto nel suo complesso; con il termine plesso si intende la singola scuola che è ricompresa all'interno dell'istituzione scolastica o istituto che sia.

24.2 Tipologia di fondi specifici che possono essere introitati dalla scuola.

Le diverse tipologie di somme che sono o possono essere incassate da un'istituzione scolastica ai sensi del predetto art.1, all'interno del presente Regolamento, si distinguono in due particolari categorie:

- 1) fondi particolari che l'istituzione scolastica acquisisce a seguito di specifiche iniziative che sono organizzate dalla scuola oppure a cui la scuola aderisce come partner paritetico con altri ovvero come beneficiario di attività organizzate da terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria iniziative quali:
 - a) iniziative di cosiddetto **Fundraising** organizzate all'interno dell'istituto, da comitati o gruppi di genitori, oppure da associazioni esterne, o da gruppi di lavoro, deliberati dal Collegio dei docenti, e che abbiano comunque ricevuto l'approvazione formale della scuola sulla base delle specifiche competenze interne della scuola, in occasioni di particolari momenti dell'anno scolastico (festività natalizie, mercatini della scuola ad offerta libera e volontaria, feste di fine anno, ecc.). Ogni attività di Fundraising deve esplicitare le finalità della richiesta di finanziamento.
 - b) proventi in denaro derivanti da sponsorizzazioni quando non già finalizzati alla realizzazione di iniziative di Fundraising;
 - c) corsi di varia tipologia organizzati dalla scuola come centro di promozione culturale, sociale per il territorio, rispettosi della finalità istituzionale della scuola e aperti al territorio, indipendentemente dalla fascia di utenti ad essi afferenti e con accesso a pagamento;
 - d) proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno o da proventi in denaro derivanti dalla partecipazione a concorsi, di cui sia eventualmente beneficiaria la scuola e non il singolo alunno o gruppi di alunni (fatte salve donazioni di quanto ricevuto alla scuola da parte del singolo alunno o alunni);
 - e) fondi derivanti da alienazione di beni o da vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili;
 - f) fondi derivanti da contributi versati per l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici;
 - g) donazioni in denaro;
- 2) fondi derivanti dal libero e volontario contributo dei genitori, versati annualmente a qualsiasi titolo all'Istituto sulla base delle vigenti disposizioni del MIM in materia.

24.3 Fondi derivanti da specifiche iniziative organizzate, gestite o partecipate dalla scuola.

Tutti i fondi di cui al punto precedente 1) sono utilizzati come segue:

voci 1a e 2a

I fondi introitati dalla scuola con iniziative approvate a livello di Istituto, sono reinvestiti dal Dirigente Scolastico nel rispetto del PTOF e del Programma Annuale vigenti, acquisiti i pareri obbligatori della persona e/o del gruppo ovvero del comitato che ha organizzato l'evento.

I fondi eventualmente introitati dalla scuola con iniziative a livello di singolo plesso approvate dall'Istituto, sono reinvestiti dal Dirigente Scolastico all'interno del singolo plesso nel rispetto del Programma Annuale e PTOF vigenti, acquisito il parere obbligatorio della persona e/o del gruppo o comitato che ha organizzato l'evento; possono essere reinvestiti a livello di istituto con il parere obbligatorio della persona o del gruppo o comitato che ha organizzato l'evento;

voci 3a - 4a - 5a - 6a - 7a

I fondi introitati dalla scuola nell'ambito di tali attività sono reinvestiti dal Dirigente Scolastico nel rispetto del Programma Annuale e PTOF vigenti al momento;

I fondi di cui alla voce **7a** derivanti da donazioni sono trattati sulla base di quanto previsto al successivo titolo a "Donazioni";

I contributi volontari dei genitori degli alunni di cui al punto 2), sono utilizzati per il miglioramento e/o l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto al di là dei livelli essenziali curricolari (attuazione di particolari progetti, oppure acquisto di materiali o attrezzature tecnologiche o sussidi didattici/educativi o servizi a supporto del miglioramento e/o ampliamento dell'offerta formativa).

24.4 Modalità di definizione dell'importo e di acquisizione dei contributi volontari dei genitori

Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente, con propria delibera, l'importo del contributo volontario che le famiglie degli alunni possono liberamente e volontariamente erogare a favore dell'Istituto Comprensivo frequentato dai propri figli; qualora il Consiglio di Istituto non deliberi annualmente tale importo, si intende tacitamente confermato l'ultimo importo deliberato dallo stesso.

Le famiglie sono informate dalla scuola circa la possibilità di erogare un contributo libero e volontario a beneficio dell'istituzione scolastica, tramite informazione-invito della scuola che potrà essere fatto pervenire alle famiglie dopo l'avvio dell'anno scolastico.

L'erogazione di tale contributo all'istituzione scolastica è atto di libera volontà e consapevole scelta della famiglia che, con tale gesto, intende collaborare per il miglioramento della scuola. Sono fatti salvi i versamenti dovuti per la copertura delle spese sostenute per conto delle famiglie stesse (assicurazione, viaggi d'istruzione...).

24.5 Modalità di detrazione dalle tasse dei contributi a beneficio delle istituzioni scolastiche

I contributi versati dai genitori o da chiunque altro a favore della scuola sono detraibili fiscalmente dalla tassazione, ai sensi della L.40/2007, art. 13 *"Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla L.10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241."*

Affinché il versamento effettuato sia detraibile fiscalmente, lo stesso, tra le possibili causali, deve riportare anche la seguente dicitura quale causale del versamento: "Erogazione liberale ai sensi dell'art. 13 della L.40/2007".

24.6 Utilizzo delle donazioni, eredità e legati

Le donazioni, eredità e legati sono regolate dall'art.45 Lett. a del D.I. 28/8/2018 n.129" Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche".

Le donazioni possono essere in denaro o in materiale.

L'accettazione di donazioni, eredità, legati è sottoposta ai sensi della sopra citata normativa, alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto. È facoltà dell'istituzione scolastica, per mezzo del Consiglio di Istituto, rifiutare motivatamente donazioni, eredità o legati.

Le donazioni in denaro o di materiale provenienti da soggetti esterni alla istituzione scolastica (Ditte, Aziende, Enti, Associazioni), sono accettate dall'istituzione scolastica e trattate nel rispetto dei vincoli di destinazione del

donante. Qualora il donante non abbia posto vincoli di destinazione, la donazione in denaro è trattata dal Dirigente Scolastico nel rispetto del PTOF e del Programma Annuale vigenti.

donazioni di semplici materiali didattici di consumo di modico valore (es. risme di carta, colori, cartoncini, ecc.), sempre finalizzate al funzionamento didattico della scuola o dei plessi, oppure donazioni di altra tipologia di materiali (es. attrezzature tecnologiche anche di modesta entità), sono preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico.

Qualora uno o più genitori oppure terzi desiderino farsi carico dell'acquisto e della consegna alla scuola di strumenti o attrezzature didattiche di un certo valore, deve sempre essere acquisito preventivo parere da parte del Dirigente Scolastico. Una copia della fattura/bolla di consegna, intestata al comitato/associazione deve pervenire alla scuola in tempo utile per l'espletamento delle pratiche amministrative connesse. In tali casi occorrerà porre particolare attenzione anche alla normativa di sicurezza delle strumentazioni che costituiscono oggetto della donazione, anche avvalendosi di esperti di settore purché senza onere per la scuola.

24.7 Modalità di rendicontazione

Di tutte le attività sopra descritte viene stilata rendicontazione finale da presentare:

- nel Consiglio di istituto durante l'approvazione del programma Annuale ed in fase di consuntivo;
- sul sito web e all'albo ufficiale dell'istituzione scolastica.

25 REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

25.1 Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

1. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D.lgs. 81/2008;
2. prevenire l'abitudine al fumo;
3. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
4. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
5. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
6. promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;
7. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
8. dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

25.2 Fumo e responsabilità del datore di lavoro-dirigente scolastico (di seguito ddl)

Il ddl può essere chiamato a rispondere della tutela del lavoratore (non fumatore) in quanto la fonte di pericolo (fumo) è situato nella sua sfera di dominio;

Il ddl è obbligato a intervenire in quanto l'esposizione del lavoratore (non fumatore) avviene in occasione di lavoro (nel corso delle sue prestazioni);

Il ddl-dirigente scolastico deve dare la possibilità al fumatore di esercitare una sua libertà, ma deve, anzitutto, garantire il diritto alla salute dei propri dipendenti che ogni attività didattica svolta e ogni comportamento personale sia coerente con la mission educativa;

Attuazione di un triplo divieto:

- uno in attuazione alle disposizioni di sicurezza sul lavoro;
- uno discendente dalla legge sul divieto di fumo;
- uno come obbligo morale nei confronti dell'istituzione che rappresenta.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti.

25.3 Locali soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.

Negli atri e corridoi sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

25.4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell'Allegato C.

È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e tutte le unità del personale Ata.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

Gli agenti accertatori incaricati che continuano a prestare servizio nel Plesso restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

25.5 Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, n aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	** Importo in Euro	Chi vigila	Chi fa la multa
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza	L. 689/81	Da 27,5 a 275 *Riducibile a 55	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 a 550 *Riducibile a 110	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario Incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati

** Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

* Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e 1/3 del massimo.

Sanzioni amministrative per il Dirigente scolastico

Legge	Fatto illecito	Procedimento	**Importo in Euro	Chi vigila e fa la multa
L.584/75 Art. 1 e 2 L.3/2003 Art 51, commi 1,2,3	Non esporre la cartellonistica Non vigilare	L. 689/81	Da 220 a 2.200 *Riducibile a 440	Polizia Ammin. Locale Agenti o Ufficiali di PG

** Art. 7 c.2 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

*Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e 1/3 del massimo.

25.6 Pagamento contravvenzioni

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono tenute a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

25.7 Procedura di accertamento

Contestazione e Notificazione:

- La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale)
- Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola
- Il verbale è sempre in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata); una per la scuola
- Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Iter amministrativo definito da Accordo Stato-Regioni del 16.12.2004

Organo accertatore	Autorità Competente (a chi pagare) e modalità
Forze di polizia dello stato (es. carabinieri, polizia di stato) Funzionario di organi statali (es. insegnante di scuola pubblica)	Allo Stato (tesoreria provinciale) Modello F23, codice tributo 131T
Polizia Amministrativa locale Ispettore delle ASL Funzionario di un ente non statale (es. caposala in ospedale, insegnante di scuole paritarie)	Al Sindaco

Luogo dell'infrazione	Autorità Competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi
In amministrazioni statali (es. scuola pubblica, ..) In enti di rilevanza nazionale (es. INAIL, INPS,..)	Al Prefetto

<p>In amministrazioni non statali (es. ASL, comune, scuola paritaria)</p> <p>In tutti gli altri luoghi (es. bar, ristorante, negozio, fabbrica, ufficio,...)</p>	<p>Al Sindaco</p>
--	-------------------

25.7.1 Problemi nel caso di violazioni commesse da minorenni

Art. 2 della L. 689/81:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Nella scuola il minore è sottoposto alla vigilanza del Dirigente scolastico, dell’insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va contestata al personale che aveva in quel momento l’obbligo di sorveglianza.

La sanzione è irrogata al Dirigente scolastico che ne risponde in solido per conto dell’istituzione da lui rappresentata. La famiglia del minore non può considerarsi del tutto estranea del comportamento illecito del ragazzo e potrebbe essere chiamata a rispondere/risarcire la scuola, se è previsto dall’ordinamento/regolamento scolastico.

25.8 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Allegati alla procedura:

Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato A

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA legge 24.11.1981 n. 689

Il giorno.....del mese..... nell'anno.....alle ore..... nei locali del..... il sottoscritto.....incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig..... nato a..... il residente a.....

HA VIOLATO le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno..... L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

.....

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

_ ____ Euro in quanto violazione semplice

_ ____ Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata a (citare l'Autorità competente a ricevere l'importo), utilizzando (indicare).....

trasmettendo copia della ricevuta di pagamento alla (indicare ufficio della scuola, indirizzo e telefono).....

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui al 2° comma dell'art. 18 della L.689/81, quali l'ingiunzione di pagamento della somma dovuta da parte di (citare l'Autorità competente a ricevere l'importo)

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, presentando a.....(citare l'Autorità competente a ricevere il rapporto) scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

IL VERBALIZZANTE

L'INTERESSATO

L'OBBLIGATO in SOLIDO

26 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA SECONDARIA

Già approvato dal Consiglio di Istituto del 19/09/2022 con delibera n. 98

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

TRA SCUOLA, FAMIGLIA E STUDENTI

(Art. 3 D.P.R. 21/11/07 n. 235)

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, pertanto la scuola stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto di corresponsabilità educativa, secondo il quale ognuno è chiamato a precise responsabilità.

Il seguente Patto di Corresponsabilità è stato redatto tenendo presenti:

- Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
- Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;
- Il D. M. n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- la Circolare del ministro Gelmini (prot. N. 3602/PO del 31/7/2008);
- Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 2015, aggiornate nel 2017;
- Il D.lgs. n.66 del 2017, decreto applicativo della legge 107/2015 in materia di inclusione scolastica;
- Il D.lgs. n.62 del 2017, decreto applicativo della legge 107/2015 in materia di valutazione e certificazione delle competenze;

26.1 Diritti dello studente

Lo studente ha diritto a:

- una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate;
- essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- intessere un dialogo costruttivo con gli insegnanti, assieme ai propri genitori, sul percorso educativo;
- libertà di apprendimento ed esercizio in autonomia del diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative, organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle loro esigenze di vita;
- (per gli studenti stranieri) diritto al rispetto della cultura di appartenenza;
- (per gli studenti diversamente abili) diritto al rispetto della propria diversa abilità nell'ambito di un progetto educativo individualizzato.

26.2 Doveri della scuola

La scuola è tenuta a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità;
- prevenire ogni situazione di disagio e combattere ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa;

- realizzare la flessibilità organizzativa e di percorso, al fine di migliorare, l'efficacia e l'efficienza delle proposte;
- favorire la formazione e l'aggiornamento continuo dei docenti;
- prestare ascolto, attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;
- redigere il Regolamento d'Istituto secondo le norme di indirizzo dettate dalla nota Ministeriale n° 3602 del 31/07/2008 e dal DPR. 235 del 21/11/2007 in cui, con semplicità e chiarezza, siano previsti i diritti e i doveri per tutte le componenti scolastiche.
- fornire avvisi e informazioni puntuali alla famiglia sul rendimento scolastico e sul comportamento dei figli vigilando al contempo sul rispetto della privacy di alunni e famiglie, non divulgando in alcun modo informazioni sulla vita privata eccezion fatta per l'equipe psico-pedagogica.
- attivare iniziative di accoglienza e tutela dei diritti degli studenti stranieri con corsi ed attività appropriate e con l'eventuale supporto di mediatori culturali; la scuola, inoltre, si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, un servizio educativo didattico di qualità, offerte formative aggiuntive e integrative;
- promuovere iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili, offrendo, per quanto possibile, la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.
- attivarsi per controllare puntualmente il comportamento degli alunni, denunciando eventuali mancanze del rispetto dell'ambiente e delle strutture scolastiche applicando, ove necessario, i provvedimenti del Regolamento disciplinare a seconda delle infrazioni commesse.

26.3 Doveri delle studentesse e degli studenti

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio; a tal proposito gli alunni sono tenuti a frequentare i tre quarti di 990 ore di lezione nel corso dell'anno scolastico (33 settimane x 30 ore settimanali).
- portare il dovuto rispetto nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, in quest'ultimo caso evitando ogni forma di prevaricazione anche mediante le diverse forme di cyberbullismo;
- osservare gli orari e le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto;
- ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti e i consigli degli insegnanti, sia sul piano degli apprendimenti, sia su quello del comportamento;
- comportarsi in modo educato, corretto e rispettoso, in classe, in palestra, nel cortile della scuola e nello scuolabus, durante i trasferimenti casa – scuola;
- utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
- risarcire il danno delle strutture e attrezzature danneggiate, anche in misura collettiva, (quando non si riesca ad individuare il/la o i/le responsabili, come da Regolamento);
- non usare telefonini cellulari e/o lettori musicali durante le ore di lezione e durante gli spostamenti da o verso la palestra o le aule. Tali apparecchi devono essere spenti e tenuti sotto custodia, tranne che, previo consenso del docente, non siano utilizzati esclusivamente per finalità didattiche.

26.4 Doveri delle famiglie

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono tenute a:

- riconoscere il ruolo dei docenti e il valore educativo della scuola;
- conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto, e prendere visione degli avvisi pubblicati sul sito;
- collaborare a far comprendere e rispettare le regole della convivenza;

- conoscere quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto, in merito alla vigilanza dei minori all'ingresso e all'uscita della scuola;
- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di ogni docente e la loro competenza valutativa;
- verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti nel rispetto sempre dei ruoli;
- partecipare agli incontri scuola-famiglia;
- fare rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, (salvo grave e motivata causa, previa richiesta personale) e giustificare le assenze;
- essere disponibili al dialogo con gli insegnanti rispettando le loro scelte soprattutto dal punto di vista didattico;
- partecipare attivamente alle iniziative di carattere informativo/formativo promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti l'uso;
- conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- risarcire la Scuola per eventuali danni arrecati ai beni, alle persone, ai laboratori e ai locali da parte dei loro figli.
- essere consapevole che la "*culpa in educando*" richiede al genitore di dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

27 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA PRIMARIA

Già approvato dal Consiglio di Istituto del 19/09/2022 con delibera n. 98

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

SCUOLA PRIMARIA

Il Piano dell'Offerta Formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica, pertanto la scuola stipula con la famiglia dell'alunno il seguente patto di corresponsabilità educativa, secondo il quale ognuno è chiamato a precise responsabilità.

27.1 Diritti dello studente

Lo studente ha diritto a:

- una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate;
- essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- intessere un dialogo costruttivo con gli insegnanti, assieme ai propri genitori, sul percorso educativo;
- libertà di apprendimento ed esercizio in autonomia del diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative, organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle loro esigenze di vita;
- (per gli studenti stranieri) diritto al rispetto della cultura di appartenenza;
- (per gli studenti diversamente abili) diritto al rispetto della propria diversa abilità nell'ambito di un progetto educativo individualizzato.

27.2 Doveri della scuola

La scuola si impegna a:

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità;
- elaborare percorsi di apprendimento, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, alla conclusione del primo ciclo d'istruzione;
- stimolare ciascun alunno a sviluppare la propria emotività, socialità e cognitività, necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale;
- prevenire ogni situazione di disagio e combattere ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni;
- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- realizzare la flessibilità organizzativa e di percorso, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle proposte;
- favorire la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri docenti;
- prestare ascolto, attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;
- verificare e valutare le competenze acquisite, chiarendone le modalità e motivando i risultati.

27.3 Doveri delle famiglie

La famiglia si impegna a:

- riconoscere il ruolo dei docenti e il valore educativo della scuola;
- conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto, e prendere visione degli avvisi pubblicati sul sito;

- collaborare a far comprendere e rispettare le regole della convivenza;
- conoscere quanto stabilito nel Regolamento d'Istituto, in merito alla vigilanza dei minori all'ingresso e all'uscita della scuola;
- collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento di ogni docente e la loro competenza valutativa;
- verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti nel rispetto sempre dei ruoli;
- partecipare agli incontri scuola-famiglia;
- fare rispettare l'orario d'ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, (salvo grave e motivata causa, previa richiesta personale) e giustificare le assenze;
- essere disponibili al dialogo con gli insegnanti rispettando le loro scelte soprattutto dal punto di vista didattico;
- partecipare attivamente alle iniziative di carattere informativo/formativo promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilare sull'uso delle tecnologie da parte dei propri figli, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità e agli atteggiamenti conseguenti l'uso;
- conoscere le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo;
- risarcire la Scuola per eventuali danni arrecati ai beni, alle persone, ai laboratori e ai locali da parte dei loro figli.
- essere consapevole che la "*culpa in educando*" richiede al genitore di dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

28 REGOLAMENTO INTERNO DEI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE

Già approvato dal Consiglio di Istituto del 19/12/2022 con delibera n. 09

REGOLAMENTO DEI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Nei percorsi a indirizzo musicale attivati nelle scuole secondarie di primo grado le istituzioni scolastiche promuovono la conoscenza e l'esperienza diretta dell'espressione musicale nei suoi molteplici linguaggi, favorendo lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni connessa alla sfera estetica e alla conoscenza delle tecniche musicali, sia nelle forme tradizionali sia in quelle più innovative.

I percorsi a indirizzo musicale prevedono un approccio educativo incentrato sull'incontro tra conoscenza, tecnica ed espressione creativa.

Nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria di primo grado e del progetto complessivo di formazione della persona, lo studio di uno strumento amplia la conoscenza dell'universo musicale, integra aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali; facilita l'approccio interdisciplinare alla conoscenza e favorisce l'integrazione della pratica con la formazione musicale generale.

L'insegnamento dello strumento musicale si pone in coerenza con il curricolo della disciplina "Musica nella scuola secondaria di I grado", di cui condivide le finalità generali, si affianca e interagisce, configurandosi come ulteriore mezzo di approfondimento della pratica e della conoscenza critica, per svilupparne gli aspetti creativi e potenziare le forme di interazione con le altre arti.

28.1 Scelta del percorso a indirizzo musicale

La scelta del percorso ad indirizzo musicale è opzionale. La volontà di frequentare il corso è espressa all'atto dell'iscrizione alla classe prima. Una volta scelto, lo strumento è materia curricolare, ha la durata di tre anni ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d'istruzione.

All'atto delle prove attitudinali, è possibile fornire l'indicazione dell'ordine di preferenza tra le quattro specialità strumentali di cui la scuola fornisce l'insegnamento:

- FLAUTO
- CHITARRA
- VIOLINO
- PIANOFORTE

Le indicazioni fornite dall'allievo e dalla famiglia hanno valore informativo e orientativo, ma non vincolante. L'assegnazione dello strumento, infatti, è determinata dalla commissione sulla base della prova orientativo-attitudinale (si veda art. 2). L'indicazione dello strumento più adatto allo specifico allievo, da parte della commissione, non è sindacabile, anche se, nei limiti del possibile si terrà conto delle indicazioni non vincolanti fornite dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.

L'insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell'orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell'anno scolastico.

28.2 Prova orientativo - attitudinale

Si accede al percorso ad indirizzo musicale manifestandone la volontà di frequenza all'atto dell'iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado previo espletamento di una prova di ammissione orientativo - attitudinale a cui parteciperanno tutti gli alunni (salvo indicazione diversa dei genitori espressa alla scuola o ai docenti di strumento musicale in forma scritta) della quinta classe scuola primaria dei plessi afferenti al nostro Istituto, da effettuarsi ogni anno scolastico secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.I. n. 176/22 (presumibilmente tra i mesi di dicembre e gennaio di ogni anno scolastico) e da concludersi prima del termine delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. La suddetta prova attitudinale ha lo scopo di verificare attitudini, predisposizione,

motivazione degli alunni e le competenze musicali di base (ritmiche, melodiche, timbriche ecc.) in forma di prerequisiti. La commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, da almeno un docente per ognuna delle specialità strumentali e da un docente di musica.

Le prove sono svolte con le stesse modalità per tutti i candidati e consistono in esercizi di difficoltà progressiva di seguito elencate:

PROVA A - Capacità ritmiche:

- verranno proposte 3 semplici sequenze ritmiche, di difficoltà progressiva, che l'alunno ripeterà per imitazione attraverso il battito delle mani. Si terrà in considerazione anche la sensibilità verso gli accenti ritmici.

PROVA B - Capacità percettive (orecchio e memoria musicale):

- discriminazione altezze (grave/acuto): verranno proposti un primo suono ed un secondo suono più acuto o più grave del primo, il candidato/a dovrà indicare il suono più acuto per ciascuna delle 3 coppie di suoni proposte;
- discriminazione intervalli: verranno proposti esempi di intervalli melodici (due suoni eseguiti consecutivamente) o armonici (due/tre suoni eseguiti simultaneamente), il candidato/a dovrà riconoscerne la diversa tipologia tra 2 coppie di intervalli proposti.

PROVA C – Capacità d'intonazione e riproduzione vocale:

- verranno proposti 2 brevi frammenti melodici esposti sia vocalmente sia al pianoforte, da ripetere vocalmente per imitazione, nel contempo la commissione adatterà l'esercizio, quando necessario, all'estensione vocale del candidato.

Per ogni alunno è previsto un breve colloquio al fine di acquisire informazioni sul vissuto musicale ed inoltre, a chi lo vorrà, sarà data la possibilità di "toccare con mano" gli strumenti anche per conseguire ulteriori informazioni preliminari.

Si precisa che conoscenze e abilità musicali pregresse non costituiscono titolo di preferenza. Ai candidati che lo vorranno sarà consentita l'esecuzione allo strumento, ma la performance non costituirà titolo di preferenza; ciò anche al fine di consentire l'accesso allo studio dello strumento musicale ad alunni per i quali il percorso rappresenti una nuova possibilità didattica - educativa al fine di ampliare lo sviluppo globale dell'individuo.

Nel caso di alunni/e diversamente abili, la commissione adotterà le medesime tipologie di prove, ove possibile, ma differenziandole per livello di difficoltà, al fine di consentirne paritariamente un processo di integrazione ed inclusività anche in ambito musicale.

Al termine delle prove sarà redatto un verbale dalla commissione esaminatrice e una graduatoria di merito degli alunni, differenziata per specialità strumentale, indicando il punteggio ottenuto e il relativo strumento a cui il/la candidato/a è stato assegnato/a. Essa sarà pubblicata all'albo dell'Istituto entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni. La pubblicazione della graduatoria di merito all'albo dell'Istituto vale a tutti gli effetti quale comunicazione ufficiale alle famiglie interessate.

28.3 Criteri per l'assegnazione dei punteggi

Le prove proposte saranno 10 e il punteggio totale, espresso in decimi, per il voto finale verrà effettuata una media tra i voti delle singole prove.

28.4 Assegnazione dello strumento musicale

La commissione assegna lo strumento tenendo conto dei seguenti fattori, in ordine di priorità:

punteggio acquisito nella prova orientativo - attitudinale (punteggio complessivo variabile da 0 a 10);

composizione delle classi di strumento musicale: gli alunni verranno assegnati in modo da garantire che tutte le specialità strumentali abbiano lo stesso numero di alunni o comunque non molto dissimili; anche al fine di soddisfare il criterio didattico dell'equilibrio tra le diverse classi di strumento necessario nelle diverse sezioni strumentali durante l'attività di musica d'insieme;

preferenza indicata dagli alunni al momento dell'iscrizione: se ne tiene conto compatibilmente ai punti precedenti. In ogni caso è utile ribadire che la scuola assegna lo strumento anche in base all'esigenza di mantenere all'interno dell'Istituzione Scolastica la varietà di strumenti, così come previsto dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione dello strumento musicale.

28.5 Punteggio esclusi e surroghe

In caso di rinunce, trasferimenti o altro da parte degli aventi diritto, si procederà, per lo stesso strumento e solo per la classe prima ad inizio triennio, allo scorrimento della graduatoria, partendo dal primo degli esclusi.

La frequenza al percorso di strumento musicale sarà garantita anche nel caso di alunno/a proveniente da altro Istituto solo se già frequentante il medesimo percorso nello stesso strumento o specialità strumentale affine.

28.6 Rinuncia al percorso a indirizzo musicale

Come già indicato dall'art.1 del presente regolamento, la scelta del percorso a indirizzo musicale è opzionale, ma diventa obbligatoria al momento dell'iscrizione, al pari ad esempio, della scelta dell'articolazione oraria settimanale (tempo scuola ordinario o prolungato). Pertanto, la rinuncia allo studio dello strumento non è praticabile in nessun caso, tranne che per ragioni di salute che devono essere opportunamente documentate previa presentazione di una certificazione medica rilasciata dall'asl di competenza. Non verranno prese in considerazione certificati medici generici rilasciati dal medico/pediatra di base.

Non sono altresì ammessi passaggi da una classe di strumento ad un'altra.

28.7 Numero alunni e frequenza del corso

Il numero di alunni ammessi a frequentare il percorso ad indirizzo musicale è determinato tenendo conto delle indicazioni espresse dalla normativa in vigore (art. 2 D.I. n°176/22 con rimando all'art. 11 del D.P.R. n°81/09) e in rapporto alle ore curriculari disponibili nelle diverse specialità strumentali. Nello specifico, tenendo conto della normativa suindicata, il numero di alunni per ogni classe della specialità strumentale non potrà essere inferiore a n°3, il numero massimo di ammessi sarà di 8 alunni. Una volta ammessi al corso, esso diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline curriculari.

Si evidenzia che le attività del percorso ad indirizzo musicale, in quanto curriculari, hanno la priorità sulle attività extrascolastiche.

28.8 Orario delle lezioni

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 14:00, la formulazione dello stesso sarà concordato con i genitori ponendo particolare attenzione alle problematiche oggettive al fine di formulare un orario consono per tutti. In vista delle varie manifestazioni (concerti, partecipazioni a concorsi musicali ecc...) ci sarà una intensificazione concordata con le famiglie degli alunni interessati. L'orario delle lezioni risulterà funzionale alla partecipazione delle attività collegiali da parte dei docenti di strumento musicale.

28.9 Organizzazione delle lezioni

Le lezioni sono strutturate in modo individuale o a piccoli gruppi e prevedono:

- lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva;
- teoria e lettura della musica;

- musica d'insieme.
- Per tutti saranno garantite le 3 ore settimanali come previsto dalla normativa vigente, distribuite nelle tre attività sopra indicate in funzione della programmazione che ogni docente ha preposto.

28.10 Utilizzo degli strumenti musicali in comodato d'uso in dotazione alla scuola

Gli alunni, già dal primo anno, dovranno dotarsi dello strumento musicale per lo studio giornaliero a casa, oltre al materiale funzionale: spartiti musicali, leggio, ecc. Qualora non fosse possibile, la scuola nei limiti della propria dotazione, può fornire alle famiglie degli alunni che ne faranno richiesta lo strumento musicale in comodato d'uso gratuito. Saranno a carico della famiglia eventuali spese di manutenzione dello strumento e di ripristino in caso di danni occorsi allo strumento stesso.

In ordine prioritario i destinatari degli strumenti in comodato d'uso saranno indicati dai docenti della specialità strumentale in base ai seguenti criteri:

1. alunni frequentanti la classe terza, poiché essendo a conclusione del ciclo di studi della Scuola Secondaria di 1° grado, è primaria l'esigenza della loro preparazione alla prova d'esame;
2. alunni che abbiano raggiunto particolari meriti nello studio dello strumento musicale, riportando una votazione finale nell'anno scolastico precedente di almeno 8/10 e una percentuale di presenza alle lezioni di almeno il 75%;
3. alunni che si trovino in condizioni economiche e sociali di svantaggio (previa presentazione di modello ISEE).

E' indispensabile che gli strumenti forniti in comodato siano riconsegnati al termine delle lezioni e comunque entro la fine delle attività didattiche, previo controllo tecnico del docente che ne verificherà lo stato e le condizioni.

28.11 doveri degli alunni

Gli alunni devono attenersi alle norme contenute nel regolamento d'Istituto e viene inoltre richiesto loro di:

- partecipare con regolarità alle lezioni di strumento, teoria e musica d'insieme secondo il calendario e gli orari loro assegnati ad inizio anno;
- avere cura dell'equipaggiamento musicale (strumento, spartiti e materiale funzionale), sia proprio che, eventualmente, fornito dalla scuola;
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola;
- svolgere regolarmente i compiti assegnati dagli insegnanti.

28.12 Attività di orientamento classi quinte scuola primaria

La presentazione del percorso a indirizzo musicale sarà inserita in diverse giornate (progetto) di orientamento per gli alunni delle classi quinte scuola primaria, anche al fine di promuovere la cultura umanistica (D.L.vo 60/2017).

28.13 Modifiche e/o integrazioni

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato durante l'anno scolastico qualora se ne ravvisasse la necessità.

Per tutto quanto non espresso nei precedenti articoli si rimanda al regolamento generale dell'istituto allegato al piano dell'offerta formativa.